

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Testi a fronte – All. 2

S29 Mirabelli (PD-IDP) ed altri	S761 Gasparri (FI) ed altri	S863 Occhiuto (FI) ed altri	S903 Dreosto (Lega)	S1028 Sironi (M5S) ed altri	S42 Rossomando (PD-IDP) ed altri	S1122 De Priamo (Fdl) ed altri	S1131 Gelmini (Misto, Az-RE)	Testo Unificato Relatore Rosso (FI) <small>Adottato il 18.9.2024</small>
<p>Art. 1. <i>(Finalità)</i> 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da</p>	<p>Art. 1. <i>(Finalità e obiettivi)</i> 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito del governo del territorio</p>		<p>Art. 1. <i>(Finalità e obiettivi)</i> 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella</p>	<p>Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i> 1. La presente legge detta disposizioni in materia di rigenerazione urbana e ambientale, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, capitale naturale e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione</p>	<p>Art. 1. <i>(Finalità e ambito della legge)</i> 1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 42, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e</p>	<p>Art. 1. <i>(Definizione di rigenerazione urbana e sue finalità)</i> 1. Ai fini della presente legge, per « rigenerazione urbana » si intende un sistema articolato di interventi valutati di carattere prioritario e utili a generare a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale e intercomunale, concrete opportunità di sviluppo economico e sociale per le persone. In tale</p>	<p>Art. 2. <i>(Principi fondamentali della rigenerazione urbana)</i> 1. In attuazione dei principi costituzionali di cui articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di governo del territorio finalizzati a garantire la rigenerazione urbana come metodo e finalità strutturale della pianificazione urbanistica,</p>	<p>Art. 1 <i>(Finalità e obiettivi)</i> 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del</p>

<p>realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.</p> <p>2. Ai fini di cui alla presente legge, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:</p> <p>a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o</p>	<p>individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.</p> <p>2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di</p>		<p>rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.</p> <p>2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge</p>	<p>degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici, per la riduzione dell'inquinamento o atmosferico e delle acque e per la tutela della salute, del benessere e della qualità della vita di tutti i cittadini.</p> <p>2. La rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e l'impermeabilizzazione del suolo costituiscono i principi fondamentali delle politiche pubbliche di governo del territorio al fine di tutelare l'ambiente, la salute, gli ecosistemi, la biodiversità, le risorse idriche, il paesaggio e il sistema climatico.</p>	<p>la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che</p>	<p>contesto, la presente legge promuove la rigenerazione urbana quale strumento finalizzato a coniugare, secondo una visione di insieme, gli aspetti di natura materiale, legati al recupero del patrimonio esistente, siano essi edilizi, urbanistici e ambientali, con quelli di natura immateriale strettamente correlati all'innalzamento della qualità della vita nell'ambito del contesto socio-economico di riferimento per favorire l'occupazione e il superamento delle condizioni di emarginazione ed assicurando che gli interventi siano duraturi nel tempo.</p>	<p>assicurando la limitazione del consumo di nuovo suolo non edificato, la prevalenza degli interventi edilizi nel solo territorio urbanizzato, la priorità degli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superfici e cubature, la semplificazione amministrativa e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonché l'uguaglianza di diritti all'uso e di godimento del bene stesso.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni</p>	<p>governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.</p> <p>2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare</p>
---	---	--	---	--	---	--	---	--

<p>da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;</p> <p><i>b)</i> favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;</p> <p><i>c)</i> contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;</p> <p><i>d)</i> ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientament</p>	<p>suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:</p> <p><i>a)</i> favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno dieci anni e, interamente o parzialmente, in stato di degrado</p>		<p>individua i seguenti obiettivi:</p> <p><i>a)</i> favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;</p> <p><i>b)</i> migliorare la permeabilità dei</p>	<p>3. In attuazione degli articoli 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione, della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell'ordinament o europeo, e, in particolare, in coerenza con il perseguimento degli obiettivi previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, con la</p>	<p>causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché strategie di trasformazione preordinate che devono essere considerate prioritarie. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative</p>	<p>2. Finalità della presente legge è la diffusione e l'applicazione della rigenerazione urbana quale strumento d'intervento volto:</p> <p><i>a)</i> alla riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei medesimi;</p> <p><i>b)</i> a favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della</p>	<p>legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, nell'ambito delle rispettive funzioni amministrative, promuovono e realizzano la rigenerazione urbana nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:</p> <p><i>a)</i> il contenimento del consumo di suolo, inteso come principio e metodologia della pianificazione urbanistica, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di</p>	<p>l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:</p> <p><i>a)</i> favorir e il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da</p>
---	--	--	--	--	--	--	---	--

<p>o delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio; e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;</p>	<p>e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e la perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati; b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite</p>		<p>suoli nel tessuto urbano tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità</p>	<p>Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 380 definitivo, del 20 maggio 2020, nonché con la nuova Strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 82 definitivo, del 24 febbraio 2021, e con la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo (2021/2548 RSP), del 28 aprile 2021, la presente legge persegue le</p>	<p>consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione</p>	<p>sicurezza e della salute pubblica; c) alla promozione dei diritti e dei doveri dei cittadini, in quanto parte della comunità nazionale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 2 della Costituzione; d) a favorire, secondo una visione di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione edilizia, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie</p>	<p>dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché del risparmio di consumi energetici e risorse; b) la rigenerazione dei territori urbanizzati attraverso interventi di riuso edilizio, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica e la semplificazione dei piani urbanistici che devono prevedere indici di edificabilità solo nelle aree di sviluppo sostenibile; c) la perimetrazione da parte dei comuni del territorio urbanizzato, densamente edificato e dotato di opere di urbanizzazione</p>	<p>almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a</p>
---	--	--	---	--	--	---	--	---

<p>f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;</p> <p>g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;</p> <p>h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;</p> <p>i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture</p>	<p>il principio del riutilizzo e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché incrementare la biodiversità negli ambiti urbani oggetto</p>		<p>negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;</p> <p>c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;</p> <p>d) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi, nell'ambito territoriale comunale, di rinaturalizzazione, deimpermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;</p> <p>e) elevare la qualità della</p>	<p>seguenti finalità:</p> <p>a) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato, in modo reversibile;</p> <p>b) disincentivare e sino ad arrestare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio, aumentare e favorire il ripristino naturale delle aree più compromesse urbane e costiere, contrastando la desertificazione, i fenomeni alluvionali, l'inquinamento</p>	<p>che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.</p> <p>3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riutilizzo delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei</p>	<p>necessarie alla protezione, focalizzando l'attenzione sulle potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane presenti sul territorio e delle diverse esigenze di riqualificazione, per un miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio grazie a un'offerta di servizi pubblici adeguati alla grandezza e densità abitativa del comune e di servizi privati che concorrono al raggiungimento di tale finalità;</p> <p>e) a migliorare lo <i>standard</i> di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree</p>	<p>primaria e secondaria, nel quale sono ammissibili gli interventi pubblici nonché gli interventi privati di nuova costruzione in misura non superiore al 4 per cento del territorio urbanizzato, che deve essere approvata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono ammessi solo interventi privati in misura non superiore al 4 per cento a condizione che siano stati preventivamente e realizzati interventi di deimpermeabilizzazione di pari estensione nell'ambito del territorio urbanizzato;</p>	<p>raggiungere tali risultati;</p> <p>b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riutilizzo e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto</p>
---	---	--	--	--	---	---	---	--

<p>della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;</p> <p>l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati <i>standard</i> di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura a digitale;</p> <p>m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la</p>	<p>di rigenerazione urbana;</p> <p>c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesti a rischio idrogeologico;</p> <p>d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il « saldo zero » del consumo di suolo;</p> <p>e) applicare il criterio del « saldo zero » del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio dei</p>		<p>vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al lavoro comune, cosiddetto <i>coworking</i>, e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;</p> <p>f) tutelare, valorizzare e innovare i centri storici nelle</p>	<p>del suolo, dell'acqua e dell'aria;</p> <p>c) realizzare città e comunità urbane sostenibili, salubri, durature ed efficienti, creando una nuova relazione tra il tessuto urbano e l'ambiente che lo circonda;</p> <p>d) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;</p> <p>e) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento</p>	<p>comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.</p> <p>4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento</p>	<p>soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi.</p> <p>3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 sono obiettivi prioritari della presente legge:</p> <p>a) la realizzazione di un rapporto sinergico fra la pubblica amministrazione e le persone, secondo un modello partecipativo;</p> <p>b) il miglioramento e il potenziamento delle competenze professionali specialistiche nei vari livelli di <i>governance</i> delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>d) la priorità degli interventi diretti sugli edifici esistenti, senza aumento di cubature e volumi, realizzati con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatti salvi i lievi incrementi volumetrici necessari per l'efficientamento sismico ed energetico;</p> <p>e) il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, attraverso interventi volti alla previsione, all'adeguamento e</p>	<p>idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;</p> <p>c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;</p> <p>d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;</p>
--	---	--	---	---	--	---	---	---

<p>domanda abitativa e la coesione sociale; <i>n)</i> favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di intervento.</p>	<p>servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione e, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato; <i>f)</i> elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al <i>coworking</i> e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati,</p>		<p>peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale; <i>g)</i> integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali; <i>h)</i> favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di</p>	<p>agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento; <i>f)</i> garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una quota minima <i>pro capite</i> di verde (in misura non inferiore alla media europea) in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone;</p>	<p>del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute. 5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>	<p>, quali soggetti atti a rispondere con maggiore adeguatezza alle esigenze dei cittadini; <i>c)</i> favorire la diffusione delle nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale; <i>d)</i> migliorare la qualità della vita negli spazi urbani e nelle aree cittadine favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, promuovendo attività sociali,</p>	<p>all'implementazione delle dotazioni territoriali, all'efficientamento energetico, alla valutazione degli impatti ambientali dei manufatti e dei materiali, alla salubrità e al benessere all'interno degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità e alla vivibilità degli spazi urbani, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale anche sociale; <i>f)</i> la riduzione dei fattori di rischio sismici, idrogeologici, alluvionali e valanghivi connessi all'utilizzazione del territorio, al fine di conseguire una maggiore sicurezza</p>	<p><i>e)</i> applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione e, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato; <i>f)</i> elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al <i>coworking</i> e</p>
---	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;</p> <p><i>g)</i> tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, prevedendo il trasferimento all'esterno dei centri stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private nonché favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;</p>		<p>soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;</p> <p><i>i)</i> favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;</p> <p><i>l)</i> attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana;</p> <p><i>m)</i> salvaguardare e le normative regionali e delle province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.</p>	<p><i>g)</i> potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile, frutto di una pianificazione e di una gestione partecipate che accantonino l'urbanistica espansiva a favore di un'economia di strategie di governo del territorio realmente sostenibili sotto il profilo ambientale;</p> <p><i>h)</i> sensibilizzare e formare i cittadini e la politica al valore ambientale, sociale ed economico del suolo e ai rischi legati al suo irresponsabile utilizzo;</p>		<p>culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti di tutela ambientale, anche attraverso il recupero di spazi e di aree urbane;</p> <p><i>e)</i> la realizzazione di azioni e progetti volti alla ricostruzione di una produzione e distribuzione di « beni relazionali » che coinvolgano le istituzioni pubbliche, i singoli cittadini, le realtà economiche locali e le associazioni in ambito sociale, culturale e del volontariato;</p> <p><i>f)</i> la promozione dei « patti territoriali » e dei « contratti di quartiere » al fine di costruire un'efficace strategia partecipativa e funzionali a far</p>	<p>urbana, attraverso l'obbligo degli studi sulle fraglie attive e capaci, la microzonazione dei terreni, i piani per l'assetto idro-geo-morfologico, nonché di indicare le aree ad elevato rischio ove è obbligatoria la delocalizzazione ;</p> <p><i>g)</i> la tutela, la valorizzazione e la preservazione del territorio nelle sue caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;</p> <p><i>h)</i> la valorizzazione delle aree interne e montane e di un sistema di città e di</p>	<p>al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;</p> <p><i>g)</i> tutelar e i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e</p>
--	---	--	--	---	--	---	---	--

	<p><i>h)</i> integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;</p> <p><i>i)</i> favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;</p> <p><i>l)</i> favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;</p> <p><i>m)</i> attrarre gli investimenti</p>					<p>emergere i bisogni e le priorità in ambito locale nonché di agire efficacemente nel contrastare forme di illegalità e malavitose;</p> <p><i>g)</i> la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, secondo i principi di complementarità, sussidiarietà e responsabilità nonché provvedendo alla qualificazione e alla quantificazione dei bisogni delle realtà territoriali, al fine di favorire la crescita economica, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e associazioni impegnate nelle attività di aggregazione</p>	<p>insediamenti equilibrato e policentrico;</p> <p><i>i)</i> la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;</p> <p><i>l)</i> lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle</p>	<p>private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;</p> <p><i>h)</i> integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;</p> <p><i>i)</i> favorire e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;</p> <p><i>l)</i> favorire e la partecipazione</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

	<p>privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.</p> <p>3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi della rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le norme di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in</p>					<p>sociale, con particolare attenzione per quegli immobili in stato di perdurante abbandono o di elevato degrado, anche al fine di garantire la salubrità, la sicurezza e la pubblica incolumità delle aree sulle quali insistono;</p> <p><i>h)</i> il recupero e la destinazione a interventi e a programmi di carattere sociale degli immobili che versino in stato di dissesto o fatiscenza, appartenenti a soggetti non censiti o irreperibili all'anagrafe tributaria;</p> <p><i>i)</i> la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l'associazionismo, a beneficio non solamente</p>	<p>infrastrutture digitali;</p> <p><i>m)</i> l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive;</p> <p><i>n)</i> qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:</p> <p><i>1)</i> la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;</p> <p><i>2)</i> maggiore offerta e migliore qualità dei servizi pubblici;</p> <p><i>3)</i> la piena accessibilità degli spazi;</p> <p><i>4)</i> la salvaguardia e</p>	<p>attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;</p> <p><i>m)</i> interventi su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni</p>
--	---	--	--	--	--	---	---	--

	<p>vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge nel termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore facendo salvi gli effetti già prodotti.</p> <p>4. I comuni nell'ambito dell'autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano e attuano l'attività di rigenerazione</p>					<p>delle nuove generazioni, funzionali a costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e partecipativo;</p> <p>l) il favorire, per una corretta pianificazione, la conoscenza, per gli organi decisori, dei dati e delle indicazioni, di carattere igienico e sanitario, necessari a individuare le scelte corrette relative alle azioni volte a tutelare e promuovere la salute della popolazione salvaguardandolo a dai fattori di inquinamento e a migliorare la qualità della vita;</p> <p>m) il miglioramento della gestione della sicurezza mediante strumenti di <i>governance</i> a</p>	<p>la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani ed extraurbani;</p> <p>5) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici;</p> <p>6) il contenimento del consumo idrico;</p> <p>7) l'organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca lo sviluppo dei trasporti interni e la loro interconnessione e con quelli extra-urbani, regionali e nazionali, e l'accessibilità al sistema insediativo e al trasporto intermodale, favorendo quello collettivo ed ecologico;</p> <p>8) l'effettiva e adeguata connettività della rete di monitoraggio e</p>	<p>esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;</p> <p>n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.</p> <p>3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

	urbana in conformità alla normativa vigente.					<p>livello locale, per valorizzare l'indispensabile rapporto di prossimità con i cittadini e, nel contempo, il collegamento delle aree degradate con l'intero tessuto urbano, in coerenza con il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;</p> <p><i>n)</i> promuovere l'attuazione dei principi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 11, al fine di rendere i centri urbani e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;</p> <p><i>o)</i> promuovere il contrasto ai</p>	<p>trasferimento dei dati sulla qualità del territorio, in relazione ad aria, acqua e suolo e della manutenzione delle infrastrutture.</p>	<p>attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>cambiamenti climatici; <p>p) la valorizzazione dei centri storici anche attraverso l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico.</p> </p>		<p>4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.</p>
<p>Art. 2. <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) « ambiti urbani »: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata,</p>	<p>Art. 2. <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per: a) « ambiti urbani »: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione</p>		<p>Art. 2. <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per: a) « ambiti urbani »: aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata,</p>	<p>Art. 2. <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani e</p>	<p>Art. 2. <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) « consumo di suolo »: l'incremento della copertura artificiale del suolo con la distinzione fra il</p>			<p>Art. 2 <i>(Definizioni)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per: a) « ambiti urbani »: le aree e gli isolati</p>

<p>caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; <i>b)</i> « rigenerazione urbana »: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; <i>c)</i> « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio »: aree</p>	<p>consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; <i>b)</i> « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o,</p>		<p>caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; <i>b)</i> « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino ulteriore consumo di suolo o,</p>	<p>infrastrutturali su aree costruite e su complessi edilizi che non determinano consumo e impermeabilizzazione di suolo, generate da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socioeconomici, tecnologici, ambientali e culturali e progettate in base a criteri che utilizzano metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, assicurando almeno un « saldo zero » sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici di</p>	<p>consumo di suolo permanente, relativo in particolare a fabbricati e a sedi di infrastrutture viarie asfaltate e ferrate, e il consumo di suolo reversibile, relativo in particolare a cantieri o ad aree estrattive non rinaturalizzate e in genere a ogni tipo di copertura artificiale del suolo la cui rimozione permetta di ripristinare le condizioni iniziali del suolo; <i>b)</i> « impermeabilizzazione » o « copertura artificiale del suolo »: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura del terreno con materiale</p>			<p>ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; <i>b)</i> « rigenerazione urbana »: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, ambientale o socio-</p>
---	--	--	---	---	---	--	--	---

<p>già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di</p>	<p>comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un saldo zero di consumo di suolo, anche mediante azioni di rinaturalizzazione e dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;</p> <p>c) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale del suolo o « suolo non consumato » a</p>		<p>comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, o che determinino un « saldo zero » di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione e dei suoli consumati, tramite la deimpermeabilizzazione e la bonifica;</p> <p>c) « centri storici e agglomerati urbani di valore storico »: nuclei e complessi edilizi identificati nell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11</p>	<p>cui all'articolo 9, anche mediante azioni di rinaturalizzazione e dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e climatico, oltre che della biodiversità urbana; dove la limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo viene bilanciata dalla rifunzionalizzazione delle aree dismesse a vantaggio della vita di una comunità;</p> <p>b) « suolo »: ecosistema essenziale e complesso,</p>	<p>artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, cosiddetto « consumo di suolo permanente », o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili, come nel caso di impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate o aree di cantiere, e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, cosiddetto « consumo di</p>			<p>economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione e dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;</p> <p>c) « consumo di suolo »: variazione da una copertura</p>
---	--	--	--	---	---	--	--	--

<p>vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; <i>d)</i> « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione e o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto</p>	<p>una copertura artificiale del suolo o « suolo consumato », dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile; <i>d)</i> « impermeabilizzazione »: cambiamento</p>		<p>agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato; <i>d)</i> « cintura verde »: area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-</p>	<p>costituito da uno spessore vitale e variabile, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile; <i>c)</i> « ecosistema »: insieme delle comunità di organismi viventi e vegetali che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico; <i>d)</i> « servizi ecosistemici »: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento</p>	<p>suolo reversibile »; <i>c)</i> « rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di azioni volte alla salvaguardia e alla gestione dei paesaggi urbani e periurbani così come definite all'articolo 1, lettere <i>d)</i> ed <i>e)</i>, della citata Convenzione europea sul paesaggio, alla creazione di nuovi paesaggi per incrementare le risorse a disposizione delle generazioni future, nonché alla trasformazione sostenibile dei paesaggi esistenti, siano essi eccezionali, degradati o della vita quotidiana, sulla base di obiettivi di qualità paesaggistica condivisi. Tali</p>			<p>non artificiale del suolo o « suolo non consumato » a una copertura artificiale del suolo o « suolo consumato », dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di</p>
---	---	--	--	---	---	--	--	--

<p>urbano di riferimento; e) « aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli <i>habitat</i> e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.</p>	<p>della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione; e) « servizi ecosistemici del suolo »: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); f) « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di</p>		<p>ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; e) « degrado »: aree e</p>	<p>ento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale); e) « consumo di suolo »: variazione da una copertura</p>	<p>azioni comprendono interventi paesaggistici, urbanistici ed edilizi nelle aree urbanizzate, che determinino consumo di suolo a saldo zero, incremento e miglioramento della dotazione dei servizi primari e secondari, fra i quali anche la residenza sociale, innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, efficienza energetica, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti</p>			<p>suolo reversibile; d) « impermeabilizzazione e »: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione; e) « servizi ecosistemici del suolo »: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); f) « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »: nella prospettiva del « saldo zero » di consumo di</p>
---	--	--	---	---	--	--	--	---

	<p>opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;</p> <p>g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto</p>		<p>complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;</p> <p>aree e complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione e o sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi;</p> <p>aree e complessi edilizi connotati da condizioni di</p>	<p>non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale (suolo consumato);</p> <p>f) «degrado del suolo»: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici a causa principalmente dell'attività dell'uomo;</p> <p>g) «impermeabilizzazione (<i>soil sealing</i>)»: parte della copertura artificiale del suolo dove gli interventi di copertura permanente del terreno con materiale artificiale sono tali da eliminarne o</p>	<p>ecologiche nonché quelli volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo e uso sostenibile del medesimo, favorendo la localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, dismesse, degradate o, comunque, inutilizzate o sottoutilizzate, il riuso o la riqualificazione anche con la</p>			<p>suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;</p> <p>g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzarne e promuoverne l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i</p>		<p>compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli <i>habitat</i>, mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianificazione.</p>	<p>ridurne la permeabilità; <i>h)</i> « suolo consumato »: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione e); <i>i)</i> « compensazione ecologica »: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e rinaturazione;</p>	<p>demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; <i>d)</i> « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto</p>			<p>o storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che</p>
--	--	--	---	---	--	--	--	--

	<p>servizi e per l'artigianato; <i>h)</i> «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a</p>			<p><i>l)</i> « consumo di suolo netto »: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione e o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali; <i>m)</i> « capitale naturale »: riserva mondiale di risorse naturali a cui viene attribuito un valore in termini</p>	<p>idrogeologico e sul benessere umano; <i>e)</i> « compensazione ambientale o ecologica »: l'adozione, preliminarmente o contestualmente e all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero della propria capacità resiliente fino a quello delle condizioni di naturalità del suolo. 2. All'articolo 5, comma 1,</p>			<p>privato, per i servizi e per l'artigianato; <i>h)</i> «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

	<p>ridurre l'effetto di cui alla lettera i), favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;</p> <p>i) « isola di calore »: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione e rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione ;</p> <p>l) « aree di degrado »: le aree interessate dalle seguenti situazioni quali,</p>			<p>fisici, monetari e di benessere offerto dalla biodiversità al genere umano;</p> <p>n) « biodiversità »: ricchezza di vita sulla Terra ed esprime il numero e la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente all'altro nel corso del tempo;</p> <p>o) « bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici »: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi,</p>	<p>lettera v-<i>quater</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile ».</p> <p>3. All'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p> <p>« d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e</p>			<p>ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;</p> <p>i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione e rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione ;</p> <p>l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo,</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e edilizio o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizioni di</p>			<p>concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale; <i>p)</i> « impronta ecologica »: indicatore complesso che valuta il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle; misura in ettari le aree biologiche produttive del pianeta Terra, compresi i mari, necessarie per rigenerare le risorse consumate dall'uomo e assorbire i rifiuti e le emissioni che produce; <i>q)</i> « impronta di carbonio »: indicatore che esprime il quantitativo di CO₂ equivalente dovuto al totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o</p>	<p>seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere ».</p>			<p>non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione</p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---

	<p>compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli <i>habitat</i>, mancata manutenzione del territorio ovvero da accertate situazioni di rischio.</p>			<p>indirettamente a un prodotto, un'organizzazione o un servizio; <i>r)</i> « impronta idrica »: indicatore che esprime il consumo d'acqua dolce da parte di un gruppo definito di consumatori, di produttori, per un singolo processo o per ogni prodotto o servizio. È una misura volumetrica del consumo e dell'inquinamento dell'acqua e fornisce un'indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale della risorsa acqua utilizzata per fini antropici; <i>s)</i> « area a verde profondo »: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato,</p>				<p>degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli <i>habitat</i> o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.</p>
--	---	--	--	---	--	--	--	---

				<p>naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;</p> <p>t) « verde pensile »: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema;</p> <p>u) « invarianza idraulica »: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione e;</p> <p>v) « dissesto idrogeologico »: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni;</p> <p>z) « effetto isola di calore »: aumento della temperatura che si registra</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>spostandosi dalle zone rurali al centro cittadino, con creazione di un microclima più caldo, che persiste anche nelle ore notturne, all'interno delle zone urbane rispetto alle circostanti zone periferiche rurali con differenze fino a 5 gradi;</p> <p><i>aa</i>) « permeabilità del suolo »: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (K_{sat}, mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d'acqua in direzione verticale;</p> <p><i>bb</i>) « forestazione urbana »: progettazione e sviluppo di</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>nuove aree verdi urbane e periurbane; cc) « misure di mitigazione »: misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Queste dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali di evitare o ridurre impatti alla fonte, minimizzare gli impatti sul sito e infine minimizzare gli impatti su chi li subisce; dd) « misure di compensazione »: misure che non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde profondo, zone a parco, rinaturalizzazione e degli argini di un fiume, la costruzione di viabilità alternativa, nonché tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale;</p> <p>ee) « compendio agricolo neo-</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>rurale »: insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo ai sensi della presente legge, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale; <i>ff)</i> « boschi di neoformazione » : giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Art. 3. <i>(Disposizioni generali)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti</p>	<p>Art. 3. <i>(Limiti al consumo di suolo e disciplina transitoria)</i></p> <p>1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di</p>		<p>Art. 3. <i>(Pianificazione urbanistica, rigenerazione e riqualificazione urbana)</i></p> <p>1. La pianificazione urbanistica promuove la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti, secondo i criteri della sostenibilità e della qualità della vita.</p> <p>2. Per realizzare le finalità cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica privilegiano il riuso dei suoli urbani, il riuso edilizio e la sostituzione e la ristrutturazione urbanistica, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, quali strumenti diretti</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

				<p>massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 97 del 16 aprile 1968, la fruibilità delle aree verdi a distanza non superiore a 500 metri dalle abitazioni in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante, nonché in conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni è raggiunta un'intesa volta a concordare, sulla base dei</p>	<p>tutela dei diritti civili e sociali.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti.</p> <p>3. Sono fatti salvi gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.</p>		<p>ad elevare gli <i>standard</i> di qualità ambientale e architettonica nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) razionalizzazione dei consumi idrici ed energetici in attuazione dei protocolli energetici e ambientali;</p> <p>b) bonifica di suoli inquinati e riduzione delle aree impermeabili;</p> <p>c) incremento e funzionalizzazione della presenza del verde all'interno dei tessuti urbani;</p> <p>d) previsione di aree idonee per incrementare e facilitare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;</p> <p>e) sviluppo di una mobilità sostenibile ad accessibilità</p>	
--	--	--	--	---	---	--	---	--

				<p>criteri di cui alla presente legge e delle Linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e la fissazione dei relativi obiettivi progressivi verso il raggiungimento del consumo e impermeabilizzazione di suolo zero entro il 2030. In caso la suddetta intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il</p>	<p>1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento del dimensionamento dei piani attuativi.</p> <p>4. Le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle; sono</p>		<p>universale, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso al trasporto pubblico.</p> <p>3. Ai fini della presente legge, la rigenerazione e la riqualificazione urbana si realizzano mediante i seguenti interventi che possono riguardare aree ed edifici sia pubblici che privati:</p> <p>a) interventi di « riuso edilizio » riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;</p> <p>b) interventi di « ristrutturazione e urbanistica » definiti</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

				<p>Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e</p>	<p>altresi nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle. La nullità può essere fatta valere in ogni tempo e non si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>5. Ferme le norme vigenti sui limiti temporali dei vincoli espropriativi derivanti da strumenti urbanistici e fermi i poteri di pianificazione urbanistica dei comuni in senso più riduttivo, le previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, devono essere</p>		<p>dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;</p> <p>c) interventi di « addensamento o sostituzione urbana », consistenti nei processi di riqualificazione, anche incrementali che, con riferimento ad aree strategiche della città o ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare:</p> <p>1) la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:</p> <p>a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun</p>	<p>attuare entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente nelle seguenti percentuali calcolate rispetto alle superfici consumabili originariamente consentite e le previsioni urbanistiche perdono automaticamente e efficacia per la parte eccedente, fatte salve riduzioni maggiori da parte degli strumenti urbanistici:</p> <p>a) del 40 per cento allo scadere del decimo anno;</p> <p>b) del 60 per cento allo scadere del</p>		<p>della rete stradale;</p> <p>2) la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale;</p> <p>3) la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del piano urbanistico comunale (PUC);</p> <p>4) l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o l'adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

				<p>territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 9;</p> <p><i>b)</i> qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione.</p> <p>4. Decorso inutilmente il termine di cui al</p>	<p>quindicesimo anno;</p> <p>c) del 100 per cento allo scadere del ventesimo anno.</p> <p>6. Deve inoltre essere applicato un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno, e non inferiore al 20 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno. Si applica il comma 4, quanto ai titoli edilizi rilasciati o formati in contrasto con il presente comma.</p> <p>7. Al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili,</p>		<p>l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale.</p> <p>4. Gli interventi di cui al comma 3 sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, mirando al conseguimento delle seguenti finalità:</p> <p><i>a)</i> risanare e migliorare le reti tecnologiche ed i servizi utili allo svolgimento delle relazioni sociali;</p> <p><i>b)</i> sviluppare azioni ed eventi orientati a creare sinergie tra il sistema della cultura e della socialità, il sistema dei borghi, il sistema artigianale e commerciale nonché a favorire</p>	
--	--	--	--	---	--	--	---	--

				<p>comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza.</p> <p>5. Entro quarantacinque giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 4, senza che le regioni abbiano adottato le deliberazioni di loro competenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni inadempienti</p>	<p>i comuni possono consentire permutate tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di una stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permutate è sottoposta a condizione sospensiva dell'approvazione e di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.</p> <p>8. Al fine di consentire, in funzione della redazione dei nuovi strumenti della</p>		<p>l'attrattività e la ricettività turistica;</p> <p>c) contrastare i fenomeni di desertificazione urbana, sociale, economica e culturale;</p> <p>d) sviluppare le relazioni di influenza reciproca tra azioni di carattere sociale e di carattere urbano;</p> <p>e) promuovere la coesione sociale per il contrasto delle vulnerabilità.</p> <p>5. I comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

				<p>fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.</p> <p>6. Gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero in compensazione, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi, sono accompagnati dal contemporaneo ripristino, eventuale depavimentazione e dalla rinaturalizzazione e di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un « saldo zero » sia del consumo e</p>	<p>pianificazione urbanistica, la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 9, con un'integrale compensazione ecologica cui può ricorrersi in via residuale qualora sia esclusa la possibilità di evitare l'intervento ancorché sottoposto a mitigazione.</p> <p>7. I terreni depavimentati utilizzati in compensazione per il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.</p>	<p>9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, anche ubicati in diverse province, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche e ambientali, delle</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>8. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta <i>water stress</i>) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabil</p>	<p>caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati, indicando criteri di compensazione ambientale ecologica; a tali fini sono fatti salvi le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>izzazione di suolo.</p> <p>9. La qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli de-pavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che</p>	<p>progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio paesaggistico e territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.</p> <p>10. Fermo il rispetto dei termini di cui ai commi 7 e 8, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula riportata nell'Allegato 1 della presente legge.</p> <p>10. I comuni, nei limiti derivanti dall'applicazione dei criteri come individuati ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatte salve le previsioni di maggior tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, nazionale o sovranazionale, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,</p>	<p>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa di una o più regioni, o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o del Ministro delle politiche agricole, forestali e del turismo, possono essere raggiunte intese finalizzate, sulla base degli obiettivi di pianificazione sovranazionale delle infrastrutture, della tutela paesaggistica e ambientale e delle diverse esigenze di sviluppo urbanistico nelle diverse regioni, ad una compensazione tra percentuali</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>i dati circa le previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale e, entro i centottanta giorni successivi alla deliberazione regionale o, in mancanza, al decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 5:</p> <p>a) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti</p>	<p>di consumo di suolo nelle diverse regioni, da attuare con gli atti di competenza delle singole regioni ai sensi dei commi 1 e 8.</p> <p>11. Le previsioni urbanistiche approvate successivamente e alla data di entrata in vigore della presente legge, che consentono nuovo consumo di suolo, devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine senza che sia stata presentata istanza di adozione di piano attuativo, il nuovo consumo di suolo previsto dai medesimi piani è ridotto progressivamente nelle seguenti percentuali</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);</p> <p><i>b)</i> adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali e del prevalente</p>	<p>calcolate rispetto alle superfici consumabili originariamente consentite e le previsioni urbanistiche per dono automaticamente e efficacia per la parte eccedente:</p> <p><i>a)</i> del 30 per cento allo scadere del decimo anno;</p> <p><i>b)</i> del 45 per cento allo scadere del quindicesimo anno;</p> <p><i>c)</i> del 70 per cento allo scadere del ventesimo anno;</p> <p><i>d)</i> del 100 per cento allo scadere del venticinquesimo anno.</p> <p>12. Deve inoltre essere applicato un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione e puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto del</p>	<p>per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno, al 15 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno, e al 25 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del ventesimo anno. Si applica il comma 4 quanto ai titoli edilizi rilasciati o formati in contrasto con il presente comma. Tutte le previsioni che comportano consumo di suolo contenute in uno strumento di pianificazione urbanistica decadono automaticamente e con l'approvazione di un nuovo</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p> criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio; c) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneament e ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole </p>	<p> strumento urbanistico. 13. I comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, fatta salva l'applicazione del comma 4. Sono nulli tutti gli atti di pianificazione o titoli edilizi comunque denominati approvati in violazione del divieto stabilito dal presente comma. 14. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e </p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>come aree verdi o agricole;</p> <p>d) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;</p> <p>e) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli</p>	<p>delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>in forma aggregata nei propri siti <i>internet</i> istituzionali;</p> <p>f) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.</p>	<p>da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-<i>quaterdecies</i>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione,</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili nel sito <i>internet</i> istituzionale del medesimo istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito <i>internet</i>. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>15. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.</p> <p>16. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.</p>			
				<p>Art. 4. <i>(Disposizioni particolari per le opere pubbliche)</i> 1. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di</p>				

				<p>valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma.</p> <p>2. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 9.				
				<p>Art. 5. <i>(Suoli contaminati e uso circolare sostenibile dei suoli escavati)</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'armonizzazione e dei dati relativi alla contaminazione dei suoli e assicurare il coordinamento dei controlli ambientali per la prevenzione della contaminazione dei suoli a ogni livello di pianificazione, in conformità a quanto disposto</p>				

				<p>dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ISPRA è tenuto a conferire, in un'apposita banca dati georeferenziata, i dati spaziali raccolti e rilevati dal medesimo istituto, dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle regioni e dalle province, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i siti contaminati inseriti nei piani regionali e provinciali;b) i siti da bonificare secondo le prescrizioni				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>della normativa vigente; c) i siti di interesse nazionale.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione di quanto disposto al comma 1 tramite le agenzie regionali per la protezione ambientale.</p> <p>3. Gli interventi di bonifica devono prevedere il ripristino dei servizi ecosistemici. Qualora non sia tecnicamente possibile il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici sui suoli già bonificati o in corso di bonifica ovvero, in ogni caso, sui suoli in cui è prevista la bonifica ai</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'intervento è finalizzato a mitigare il danno sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli attigui e sulle falde idriche nel rispetto dei principi ambientali di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, del principio « chi inquina paga ».</p> <p>4. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>aprile 2006, n. 152.</p> <p>5. In attuazione di quanto previsto dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, con riferimento all'utilizzo sicuro, sostenibile e circolare dei suoli escavati, l'ISPRA monitora il flusso dei suoli escavati sani e il flusso dei suoli escavati contaminati nel territorio italiano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento di cui al decreto</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, allo scopo di riutilizzare i suoli escavati per il ripristino di suoli degradati, tenendo conto della compatibilità tra le funzioni e i servizi ecosistemici del suolo escavato e quelli del suolo degradato da ripristinare.</p> <p>6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente e ogni cinque anni, l'ISPRA, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale, individua e aggiorna le procedure per il riutilizzo e la valorizzazione</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>sostenibile del suolo agricolo o forestale destinato alle infrastrutture e alle opere edilizie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, al fine di garantire e promuovere il suo reimpiego per il ripristino ambientale e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.</p>				
				<p>Art. 6. <i>(Boschi e foreste)</i></p> <p>1. I boschi e le foreste, come definiti dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3</p>				

				<p>aprile 2018, n. 34, sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico.</p> <p>2. I terreni coperti da boschi e foreste, compresi i cosiddetti « boschi di neoformazione » , sono tutelati in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di rinaturalizzazione e in caso di degrado, considerato l'effettivo stato</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>di destinazione indipendente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente al tempo dell'abbandono o successivamente e allo stesso.</p> <p>3. I comuni censiscono le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, le aree boschive, comprese quelle di spontanea rinaturalizzazione, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati trimestralmente</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>, con indicazione dei dati dell'eventuale consumo e impermeabilizzazione di suolo prodotto all'interno delle predette aree, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti <i>internet</i> istituzionali.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente e il quale cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con il presente articolo.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Art. 7. <i>(Piano del verde e delle superfici libere urbane)</i></p> <p>1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: « i comuni possono: » sono sostituite dalle parole: « i comuni devono ».</p> <p>2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. I Comuni hanno l'obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l'edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività.</p> <p>4. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.</p> <p>5. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno effettiva attuazione alle prescrizioni di</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>cui all'articolo 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, assicurando tra l'altro che il Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, coordinato con i regolamenti del verde pubblico e privato, preveda:</p> <p><i>a)</i> la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area su cui insistono gli edifici di nuova edificazione e quelli oggetto di una significativa ristrutturazione edilizia;</p> <p><i>b)</i> la conservazione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>c) la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;</p> <p>d) l'attribuzione a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale di una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;</p> <p>e) la piantumazione di piante e masse arboree nelle aree sia di proprietà privata, sia pubbliche, ivi comprese le strade, le piazze e i parcheggi;</p> <p>f) la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, degli</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>ecosistemi, delle aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio in ragione di presenze vegetali e per morfologia;</p> <p><i>g)</i> la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli <i>standard</i> urbanistici comunali e sovracomunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 97</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;</p> <p><i>h)</i> l'individuazione di una cintura verde quale parte integrante del Piano stesso;</p> <p><i>i)</i> la creazione di fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;</p> <p><i>l)</i> i capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;</p> <p><i>m)</i> il censimento dei soggetti</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;</p> <p>n) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.</p>				
				Art. 9.				

				<p><i>(Bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici - BEESE)</i></p> <p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti nel proprio territorio di competenza, sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.</p> <p>2. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni comune devono evidenziare il controvalore economico anche:</p> <p>a) dell'impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>idrico già esistente, dell'impovertimento degli <i>stock</i> idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o <i>deficit</i> idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino;</p> <p>b) dell'impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse a ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti, redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi;</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>c) dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti.</p> <p>3. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO₂ con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale; ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avverrà invece localmente,</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>onde non vanificarne gli obiettivi.</p> <p>4. I comuni aggiornano annualmente i dati del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base delle modifiche <i>medio tempore</i> apportate dalla pianificazione urbanistica in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche nell'ottica di raggiungere un bilancio positivo sempre crescente nel corso degli anni, annotandone le voci relative al rispettivo controvalore economico.</p> <p>5. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				comunale e il suo saldo attivo o passivo concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell'attribuzione al comune da parte della regione di riferimento delle quote di eventuale ulteriore consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione ripartibili sul territorio regionale, nonché ai fini dell'assegnazione e di premi, fondi o finanziamenti regionali, nazionali, europei, sovranazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di progetti di				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione e di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.</p> <p>6. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici comunali vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province.</p> <p>7. In caso di bilancio negativo che non mostri miglioramenti</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>da un anno a quello successivo, il comune sarà oggetto di controlli e verifiche della propria pianificazione territoriale da parte della regione di riferimento che potrà altresì affiancarsi o sostituirsi allo stesso nell'attività di pianificazione.</p>				
				<p>Art. 10. <i>(Monitoraggio del consumo del suolo)</i></p> <p>1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di</p>				

				<p>cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.</p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>e vigenti in relazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-<i>quaterdecies</i>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito <i>internet</i> istituzionale.</p>				
				<p>Art. 11. <i>(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)</i></p> <p>1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi</p>				

				<p>destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutture esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata « banca dati del riuso », disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.</p> <p>2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente e rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>aventi diversa destinazione urbanistica o comunque libere.</p>				
				<p>Art. 12. <i>(Funzione sociale della proprietà)</i> 1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. 2. Per « beni comuni » si intendono i beni materiali e immateriali che per la loro natura o per la loro funzione soddisfano</p>				

				<p>diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti, servendo immediatamente e la collettività che attraverso i suoi componenti è ammessa a goderne in modo diretto. I beni comuni sono naturalmente fuori commercio e di proprietà collettiva demaniale o in uso civico e collettivo, urbano e rurale. Qualora si trovino in proprietà privata, la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisirli al patrimonio pubblico.</p> <p>3. I beni non utilizzati da più di dieci anni e che hanno perso la loro funzione sociale per colpa o dolo del proprietario</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>sono definiti beni abbandonati, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale.</p> <p>4. Le disposizioni del codice civile in materia di proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatament e precettive di cui agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione che sanciscono la prevalenza dell'utilità sociale e della funzione sociale della proprietà sull'interesse privato nonché della tutela dell'interesse generale, come disciplinato dall'articolo 17</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>5. Le azioni intraprese in base alle disposizioni del presente articolo costituiscono l'espressione della volontà da parte dei comuni, singoli o associati, di gestire i beni comuni:</p> <p><i>a)</i> in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo, alla promozione e alla realizzazione della persona umana;</p> <p><i>b)</i> in quanto beni di appartenenza collettiva e sociale secondo la distinzione pubblico o privato;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>c) ai fini di un utilizzo e di un'accessibilità, improntati a criteri di equità e solidarietà;</p> <p>d) in quanto rappresentanti un valore artistico e culturale da preservare per tutelare i diritti delle generazioni future.</p> <p>6. L'individuazione dei beni immobili di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui al comma 1, per dolo o colpa del proprietario, può avvenire sia d'ufficio sia su segnalazione della comunità interessata. I beni individuati secondo le modalità di cui al presente articolo sono inseriti in un</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>elenco pubblicato in un'apposita sezione del sito <i>internet</i> istituzionale dei comuni, singoli o associati, nel cui territorio gli stessi sono situati.</p> <p>7. In seguito all'individuazione e dei beni di cui al comma 6, i comuni, singoli o associati, adottano un'ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, notificata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica o di irreperibilità, intimando ai proprietari o aventi diritto sui</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>beni medesimi di adottare gli interventi necessari:</p> <p><i>a)</i> al ripristino delle condizioni di decoro dei beni fatiscenti e in stato di abbandono o inutilizzo presenti nel territorio;</p> <p><i>b)</i> al perseguimento della funzione sociale dei beni.</p> <p>8. Le attività di cui al comma 7 sono concluse nel termine di diciotto mesi dalla notifica dell'atto. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi, su richiesta degli interessati, al fine di ripristinare la funzione sociale del bene.</p> <p>9. Nel caso in cui i beni di cui al comma 1 non rappresentino situazioni di</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>pericolo per la pubblica incolumità o non rechino pregiudizio alla sanità e igiene pubblica, il comune, singolo o associato, provvede a ripristinare la funzione sociale o ad assicurare il perseguimento dell'interesse generale in relazione ai citati beni di cui al comma 1 entro il termine stabilito dal comma 8, eventualmente prorogato ai sensi del medesimo comma 8.</p> <p>10. Qualora i beni di cui al comma 1 siano gravati da diritti reali di garanzia, quali l'ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati anche al titolare</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>di detti diritti reali di garanzia affinché si sostituisca al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene.</p> <p>11. Al fine di assicurare la massima diffusione e comunque in ogni caso in cui non sia identificabile alcun proprietario o avente diritto sui beni, i comuni, singoli o associati, devono procedere all'individuazione e del proprietario o avente diritto sui beni anche attraverso la pubblicazione:</p> <p><i>a)</i> nel sito <i>internet</i> istituzionale del comune;</p> <p><i>b)</i> nel Bollettino ufficiale della</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>regione interessata; c) in almeno un quotidiano con diffusione nazionale.</p> <p>12. Entro sei mesi dalla notifica dell'atto di cui al comma 7, i proprietari o aventi diritto sui beni hanno la facoltà di presentare le proprie deduzioni.</p> <p>13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 o la proroga concessa ai sensi del medesimo comma 8 senza che gli interventi di cui al comma 7 siano stati adottati, il comune, singolo o associato, provvede d'ufficio a eseguire gli interventi necessari ponendo le relative spese a</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>carico dei proprietari o aventi diritto sui beni. In caso di mancanza delle risorse finanziarie per la copertura dei costi di intervento coattivo, attestata dal responsabile comunale del settore economico e finanziario, il comune, singolo o associato, ha la potestà di acquisire il bene al patrimonio comunale. L'acquisizione è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale, successivamente e trascritta nei pubblici registri.</p> <p>14. Le disposizioni relative ai criteri di gestione e di utilizzazione dei beni di cui al presente articolo possono essere adottate con</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				regolamento dal comune, singolo o associato, nel rispetto dell'articolo 1 e del presente articolo.				
				<p>Art. 13. <i>(Banca di dati pedologica nazionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale del contributo dell'ISPRA, delle agenzie regionali per la protezione ambientale, dei servizi pedologici regionali, delle università e del CREA, è istituita la banca di dati pedologica</p>				

				<p>nazionale, in scala 1:25.000, per la stima dei servizi ambientali garantiti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali, finalizzata a garantire la realizzazione della piattaforma informatica del sistema geospaziale di supporto alle decisioni per la conservazione del suolo e la gestione del paesaggio gestita e aggiornata dall'ISPRA.</p> <p>2. Le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici e sull'uso del suolo assicurano la trasmissione dei dati alla banca di dati pedologica nazionale secondo le</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				modalità di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132.				
				<p>Art. 14. <i>(Pubblicazione dei dati)</i></p> <p>1. I dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili, entro il 30 giugno dell'anno successivo, sui canali <i>internet</i> del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, in apposita sezione denominata « monitoraggio</p>				

				<p>del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo », sia in forma aggregata riferiti all'intero territorio nazionale, sia in forma disaggregata suddivisi per regione, provincia, città metropolitana e comune.</p> <p>2. All'attuazione del presente capo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>				
				<p>Art. 15. <i>(Disposizioni generali)</i></p> <p>1. Al fine di favorire lo sviluppo</p>				

				<p>economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neo-rurali.</p> <p>2. Per compendio agricolo neo-rurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo ai sensi della presente legge, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.</p> <p>3. Gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>agricolo neo-rurale devono avere a oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola. Non sono consentite la demolizione e la ricostruzione di manufatti di valore storico-culturale.</p> <p>4. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo se non con le modalità previste dal capo II della presente legge. Le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali e del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, debitamente accertata e certificata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici edificate preesistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrano a costituire il compendio.</p> <p>5. I nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti e del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p> <p>6. All'interno del compendio agricolo neo-rurale, in conformità ai presupposti di</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale e ambientale, ferma restando la prevalente destinazione a uso agricolo, possono essere previste anche le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a)</i> attività amministrative;<i>b)</i> servizi ludico-ricreativi;<i>c)</i> servizi turistico-ricettivi;<i>d)</i> servizi dedicati all'istruzione;<i>e)</i> attività di agricoltura sociale;<i>f)</i> servizi medici e di cura;<i>g)</i> culturali, educativi e servizi sociali;<i>h)</i> attività di vendita diretta dei prodotti agricoli locali. <p>7. Sono comunque</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>escluse le seguenti destinazioni d'uso:</p> <p><i>a)</i> residenziale, a esclusione di quello già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;</p> <p><i>b)</i> produttivo di tipo industriale o artigianale.</p> <p>8. Il progetto di compendio agricolo neo-rurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato che prevede l'impegno a conservare immutate le destinazioni d'uso prescelte. Il compendio di cui al comma 2 è sottoposto al vincolo di</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>conservare indivisa la superficie del compendio stesso per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Nel caso di successione, il compendio agricolo neo-rurale è considerato come un bene indivisibile fino alla scadenza del ventesimo anno dalla data della trascrizione. Nei casi di proprietà in comunione del compendio, resta ferma la facoltà di disporre della propria quota.</p> <p>9. Il progetto di compendio agricolo neo-rurale prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente, escludendo quindi attività che comportino alti livelli di emissioni di CO₂ e uno sfruttamento intensivo del suolo ad alto impatto ambientale e climatico.</p>				
				<p>Art. 16. <i>(Divieto di mutamento di destinazione d'uso)</i></p> <p>1. Per le superfici agricole, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, sono</p>				

				<p>vietati usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito <i>internet</i> l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi a oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi a oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, è espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al primo periodo derivanti da</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>procedure esecutive e concorsuali.</p> <p>3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni della parte I, titolo IV, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.				
<p>Art. 3. (Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)</p> <p>1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione</p>	<p>Art. 3. (Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)</p> <p>1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana è composta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di</p>	<p>Art. 3. (Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana e attività di promozione dei Ministeri)</p> <p>1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia</p>	<p>Art. 3. (I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)</p> <p>1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana è composta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di</p>			<p>Art. 2. (Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana)</p> <p>1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, con il compito di collaborare in modo sinergico con i Ministeri,</p>		<p>Art. 3 (Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)</p> <p>1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province</p>

<p>urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.</p> <p>2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:</p> <p>a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;</p> <p>b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e</p>	<p>Bolzano e dai comuni.</p> <p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui ai commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio</p>	<p>nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. I rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza unificata e un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività</p>	<p>Bolzano e dai comuni.</p> <p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali definisce l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento,</p>			<p>le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni.</p> <p>2. Il Dipartimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) definisce, con cadenza annuale, le componenti di bisogno secondo i criteri di cui all'articolo 1 mediante l'individuazione di indicatori sintetici utili a misurare le carenze negli ambiti territoriali, come rilevati dalla mappatura di cui alla lettera b) del presente comma. Gli indicatori contribuiscono a determinare il relativo obiettivo annuale di riferimento a cui</p>		<p>autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.</p> <p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>a) aggiornna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	--

<p>degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana; c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10; d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;</p>	<p>abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione e con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana. Il Programma è inserito nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un importo complessivo di 2.800.000.000 euro; b) promuove il coordinamento dei fondi</p>	<p>di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni. 2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana: a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana; b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana, al fine di semplificare l'iter di valutazione di tutti i progetti che si avvalgono di tecnologie e processi innovativi, eco compatibili e a basso impatto</p>	<p>favorendone l'armonizzazione e con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana; b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana; c) promuove l'armonizzazione e, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche a essa correlate; d) individua gli interventi prioritari, definiti « progetti faro », oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più</p>			<p>gli interventi previsti nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5 devono tendere; b) effettua, con cadenza annuale, una mappatura nazionale di ciascun comune, o ambito territoriale, attribuendo agli stessi il peso complessivo degli indicatori di cui alla lettera a); c) pubblica i bandi nazionali, eventualmente differenziati per ambiti sociali di intervento, per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, e finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo</p>		<p>dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione e con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana; b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;</p>
---	--	--	--	--	--	---	--	---

<p>e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi; f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.</p>	<p>pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana; c) promuove l'armonizzazione e, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche ambientali; d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più</p>	<p>ambientale ed energetico; c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1; d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana selezionati; e) fornisce supporto</p>	<p>livelli di governo; e) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana; f) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la</p>			<p>fissato alla lettera a); d) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, anche mediante la valorizzazione di immobili di proprietà dello Stato; e) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana; f) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali e</p>		<p>c) promuove l'armonizzazione e, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali; d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo; e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;</p>
---	--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>livelli di governo; e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica; f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana; g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana. 3. Ferme restando le norme regionali in materia</p>	<p>tecnico agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi, con particolare attenzione ai temi relativi alla sostenibilità ambientale, climatica sociale ed economico-finanziaria; f) fornisce supporto tecnico alla regolamentazione specifica agli enti locali, al fine di incentivare l'adozione di misure normative a sostegno degli interventi progettuali a carattere innovativo e sostenibile che si avvalgono di processi tecnologici all'avanguardia, tengono conto dell'emergenza climatica e si</p>	<p>propria normativa ai principi della presente legge. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative e incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio: a) identificano, sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti</p>			<p>intercomunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5; g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 5; h) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi; i) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di</p>		<p>f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana; g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana. 3. Ferme restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

	<p>coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:</p> <p>a) sulla base degli obiettivi del Programma di cui all'articolo 4 identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione con bandi di partecipazione</p>	<p>avvalgono di soluzioni atte a arginarne le ripercussioni e contrastarla sul lungo termine;</p> <p>g) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;</p> <p>h) realizza indagini sui contesti, analisi dei bisogni dei destinatari delle azioni di rigenerazione urbana ed esegue valutazioni <i>in itinere</i> ed <i>ex post</i> per esaminare l'efficacia dei percorsi intrapresi e identificare le buone pratiche.</p> <p>3. Il Ministero della pubblica amministrazione, nella sua funzione di</p>	<p>regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;</p> <p>b) possono individuare, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, in coerenza con gli equilibri di bilancio, incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e</p>			<p>ricerca sui temi della rigenerazione urbana;</p> <p>l) istituisce e mantiene aggiornata una banca dati nazionale integrata georiferita, sulla base dei dati raccolti dall'Agenzia delle entrate, dell'Osservatori o del mercato immobiliare (OMI) e degli enti coinvolti nella definizione degli indicatori di cui alla lettera a).</p>		<p>Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:</p> <p>a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;</p> <p>b) in base alla specificità del</p>
--	--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>rivolti ai comuni; <i>b)</i> in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi pubblici e privati di rigenerazione urbana per l'attuazione della presente legge e, tra essi:</p> <p>1) il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale;</p> <p>2) la possibilità di delocalizzazione delle volumetrie</p>	<p>supporto all'innovazione legislativa promuove e accompagna i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana, con l'obiettivo di stimolare e accelerare gli interventi e incentivarne il livello qualitativo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostiene gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità</p>	<p>privata per l'attuazione della presente legge e, tra essi:</p> <p>1) il riconoscimento di misure premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di prestazioni energetico-ambientali migliori rispetto a quelle preesistenti;</p> <p>2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, fatto salvo il criterio per pareggio di bilancio ecosistemico;</p> <p>3) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione e architettonica con gli organismi edilizi esistenti;</p>					<p>territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:</p> <p>1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--

	<p>o superfici lorde aggiuntive di cui al numero 1) in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio ecosistemico; 3) la possibilità di effettuare modifiche della sagoma e di ottenere deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale, necessarie per l'armonizzazione e architettonica degli interventi con gli organismi edilizi esistenti e anche in applicazione di</p>	<p>innovativi e sostenibili.</p>	<p>4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652; 5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per</p>					<p>rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione e delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di</p>
--	---	----------------------------------	---	--	--	--	--	---

	<p>quanto previsto dal numero 2); 4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,</p>		<p>l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni, finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della presente legge. c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale; d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di</p>					<p>interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; 2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici; 3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

	<p>dalla legge n. 1249 del 1939; 5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge; c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di</p>		<p>agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana.</p> <p>4. I comuni:</p> <p>a) individuano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), dei centri urbani, dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo</p>					<p>1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione e architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;</p> <p>4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--

	<p>maggiore disagio sociale; <i>d)</i> favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione dei consorzi è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i</p>		<p>scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata, inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente e integrata e completata; <i>b)</i> individuano altresì, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera <i>d)</i>, da cui si intendono esclusi interventi di</p>					<p>ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652; 5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera <i>b)</i>, della presente legge; <i>c)</i> promuovono specifici programmi di</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

	<p>proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.</p> <p>4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione e:</p> <p>a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero su altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati</p>		<p>nuova edificazione;</p> <p>c) individuano, sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella Programmazione e comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;</p> <p>d) possono definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con gli equilibri di bilancio, l'eventuale riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla</p>					<p>rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;</p> <p>d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

	<p>e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente e integrata e completata;</p> <p>b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, altresì, le restanti aree destinate esclusivamente alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2,</p>		<p>realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.</p> <p>5. I comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.</p> <p>6. Le attività previste dai commi 3, 4 e 5 della presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,</p>					<p>immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.</p> <p>4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione e:</p> <p>a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge, nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le medesime attività e funzioni ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;</p> <p>c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono</p>		<p>comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>					<p>delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;</p> <p>b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;</p> <p>d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;</p> <p>e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane</p>							<p>presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;</p> <p>c) sulla base della</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

	<p>sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.</p>							<p>perimetrazione di cui alla lettera a), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione e comunale di cui all'articolo 5;</p> <p>d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;</p> <p>e) i comuni esercitano le proprie funzioni</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

								<p>in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.</p> <p>5. In deroga all'articolo 14-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:</p> <p>a) l'amministrazione precedente comunica alle</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;</p> <p><i>b) qualor a l'amministrazione e precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;</p> <p>c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.</p>
Art. 4. <i>(Piano nazionale per la</i>	Art. 4. <i>(Programma nazionale per la</i>		Art. 4. <i>(Programma nazionale per la</i>			Art. 3. <i>(Piano nazionale per la</i>	Art. 1. <i>(Programma nazionale</i>	Art. 4

<p><i>rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>2. Gli obiettivi del Piano di cui</p>	<p><i>rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:</p> <p>a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR, con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;</p> <p>b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,</p>		<p><i>rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito nell'allegato infrastrutture al Documento di</p>			<p><i>rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Piano », è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>2. Il Piano prevede</p>	<p><i>per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, è definito il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale</p>	<p><i>(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:</p> <p>a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;</p> <p>b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore</p>
---	--	--	--	--	--	---	---	--

<p>al comma 1 sono: <i>a)</i> la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato; <i>b)</i> la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici; <i>c)</i> la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana; <i>d)</i> la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione; <i>e)</i> la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere; <i>f)</i> la razionalizzazione e della mobilità</p>	<p>sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Piano di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni: <i>a)</i> la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana; <i>b)</i> la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento; <i>c)</i> le tipologie di intervento</p>		<p>economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni: <i>a)</i> la definizione degli obiettivi del Programma; <i>b)</i> la scelta dei criteri volti a definire le priorità di intervento; <i>c)</i> le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale; <i>d)</i> le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento; <i>e)</i> il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma. 3. Il Programma di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli</p>			<p>l'elaborazione e l'attuazione di un'Agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni, definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3. 3. Il Piano, allegato annualmente al Documento di economia e finanza, contiene le seguenti indicazioni: <i>a)</i> la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana; <i>b)</i> i criteri, basati su indicatori territoriali, per definire le</p>	<p>per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e contiene la definizione degli obiettivi pubblici e dei criteri di definizione delle modalità di intervento, sulla base di indicatori socio-economici obiettivi, per</p>	<p>della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Piano di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni: <i>a)</i> la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	---

<p>urbana e del ciclo dei rifiuti; g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.</p> <p>3. Il Piano di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:</p> <p>a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;</p> <p>b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;</p> <p>c) l'elenco degli interventi di rigenerazione</p>	<p>oggetto di finanziamento nazionale;</p> <p>d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;</p> <p>e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.</p> <p>3. I programmi di rigenerazione urbana, approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano precedentemente e alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.</p>		<p>interventi di rigenerazione urbana.</p> <p>4. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.</p>			<p>priorità di intervento;</p> <p>c) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;</p> <p>d) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;</p> <p>e) i costi stimati per ciascun intervento;</p> <p>f) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;</p> <p>g) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente e approvati;</p> <p>h) il quadro delle risorse finanziarie già</p>	<p>definire le priorità di intervento; nel Piano sono altresì stabilite le tipologie di intervento, le relative fonti di finanziamento e il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.</p> <p>3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.</p>	<p>b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;</p> <p>c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;</p> <p>d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;</p> <p>e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.</p> <p>3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di</p>
---	---	--	--	--	--	--	---	--

<p>urbana programmati e quelli in via di realizzazione; <i>d)</i> i costi stimati per ciascuno degli interventi; <i>e)</i> le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento; <i>f)</i> lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentement e approvati; <i>g)</i> il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. 4. Il Piano di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di</p>						<p>destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi; <i>i)</i> il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Piano. 4. Il Piano può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di adeguare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana. 5. Il Piano è costituito, sino al loro completamento, dai progetti di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dagli ulteriori progetti, piani e programmi di rigenerazione urbana adottati.</p>		<p>entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.</p>
---	--	--	--	--	--	---	--	--

rigenerazione urbana.						<p>6. I Piani di rigenerazione urbana, delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano approvati precedentement e alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.</p> <p>7. I comuni individuano gli ambiti urbani per i quali si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Sono fatti salvi i programmi di rigenerazione urbana già previsti o in corso.</p>		
-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>Art. 5. <i>(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.</p>	<p>Art. 10. <i>(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione</p>	<p>Art. 2. <i>(Risorse per interventi di rigenerazione urbana dei comuni e delle città metropolitane)</i></p> <p>1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1 è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana.</p> <p>2. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, limitatamente alle parti di uso e interesse pubblico, presentati dai comuni e dalle città metropolitane,</p>	<p>Art. 9. <i>(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione</p>	<p>Art. 17. <i>(Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo)</i></p> <p>1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo dell'impermeabilizzazione di suolo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della</p>		<p>Art. 4. <i>(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi per la rigenerazione urbana di cui</p>		<p>Art. 10 <i>(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione</p>
--	---	---	--	--	--	---	--	--

<p>2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:</p> <p>a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;</p> <p>b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;</p> <p>c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione</p>	<p>urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).</p> <p>2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente, in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:</p> <p>a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;</p> <p>b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;</p> <p>c) spese per la ristrutturazione</p>	<p>dando la priorità ai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo 1 sulla base di criteri e modalità di riparto approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.</p> <p>3. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla</p>	<p>attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente, in modo vincolato, per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:</p> <p>a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;</p> <p>b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;</p>	<p>cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici redatto di cui all'articolo 9.</p> <p>2. All' onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante</p>		<p>all'articolo 5. Il Fondo è destinato all'erogazione di finanziamenti su programmazioni strutturali progettuali volte al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e prioritariamente alle loro esigenze di abitabilità e vivibilità.</p> <p>2. Il riparto annuale delle risorse del Fondo per tipologia di intervento è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la</p>		<p>urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).</p> <p>2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione e comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:</p> <p>a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;</p> <p>b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;</p>
--	---	---	--	--	--	---	--	---

<p>urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9; d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati. 3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con</p>	<p>del patrimonio immobiliare pubblico; d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili; e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative; f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei</p>	<p>sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale con l'obiettivo di minimizzare l'impronta ecologica in termini di consumo d'acqua, energia da fonti non rinnovabili e <i>carbon footprint</i>, nel complesso del ciclo vitale del prodotto considerato dalla fase produttiva fino alla messa in opera. 4. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento e il supporto alle attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili rispetto agli</p>	<p>c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico; d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili; e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative; f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; g) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile e degli oneri di</p>	<p>corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonament o relativo al medesimo Ministero. 3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui al « fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a</p>		<p>Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente, per la parte materiale: a) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; b) al rimborso delle spese di progettazione esecutiva degli interventi previsti nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 5;</p>		<p>c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico; d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili; e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative; f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; g) spese per la demolizione delle opere</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	---

<p>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.</p>	<p>proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; <i>h)</i> spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica. 3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su</p>	<p>attuali requisiti di impatto ambientale, adeguamento agli <i>standard</i> sul le prestazioni energetiche e di antisismicità richiesti ai nuovi interventi.</p>	<p>rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere; <i>h)</i> spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; <i>i)</i> spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di</p>	<p>15.000 abitanti » di cui all'articolo 14-<i>quinquies</i> del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, comprensivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre al « fondo per il contrasto del consumo di suolo » di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 4. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni, le province</p>		<p><i>c)</i> al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico delle iniziative previste dai progetti e dai piani di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 5; <i>d)</i> al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; <i>e)</i> alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali e</p>		<p>incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; <i>h)</i> spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica. 3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province</p>
--	--	---	---	--	--	---	--	--

	<p>proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizzati.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo, certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante</p>		<p>assistenza tecnica.</p> <p>3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni capoluogo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli</p>	<p>autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo o impermeabilizzazione di suolo intendono:</p> <p>a) realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale, seminaturale o spontaneamente e rinaturalizzato a seguito di abbandono di suoli aventi diversa</p>		<p>intercomunali di rigenerazione urbana approvati;</p> <p>f) al finanziamento dei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione per gli immobili sottoposti a tutela di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mantenendo valida e in vigore l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dall'articolo 10 e dall'articolo 12 del medesimo testo unico.</p> <p>4. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente,</p>		<p>autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.</p>		<p>indicatori in esso utilizza. 4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.</p>	<p>destinazione urbanistica, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate; b) migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi; c) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla</p>		<p>per la parte immateriale, a: a) riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; b) finanziare progetti volti alla riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale, migliorando e potenziando la sicurezza nelle periferie del territorio e riaffermando la centralità dei cittadini nei processi di</p>		<p>certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>ciclabilità e ai percorsi pedonali; <i>d)</i> consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste. 5. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati <i>standard</i> di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la</p>	<p>rigenerazione urbana e nell'interazione con le istituzioni; <i>c)</i> promuovere l'attività sportiva per tutte le fasce di età, con un'attenzione particolare sui giovani, e contribuire, attraverso lo sport, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, razzismo e intolleranza; <i>d)</i> sviluppare strutture e modelli per il sostegno abitativo e lavorativo dei neomaggiorenni evitando la dispersione di risorse umane giovani; <i>e)</i> promuovere progetti innovativi, <i>start up</i> e aziende che favoriscano la socializzazione e</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.</p>		<p>l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione; <i>f)</i> promuovere forme di contrasto alla dispersione scolastica, che determina il processo di degrado e di marginalizzazione progressiva dei giovani, attraverso corsi di formazione professionale, sia per gli studenti dopo la scuola dell'obbligo che dopo il diploma, al fine di acquisire le capacità e le qualifiche richieste dal mercato del lavoro generando opportunità occupazionali; <i>g)</i> favorire l'inclusione sociale e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, anche</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>attraverso il coinvolgimento degli enti del terzo settore.</p> <p>5. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.</p> <p>6. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce tra le regioni e le</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 5, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo.</p> <p>7. Gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi europei a sostegno delle attività economiche e sociali.</p> <p>8. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare i progetti con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati, o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, gli enti locali:</p> <p>a) in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana, selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 5, possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Il prestito deve</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamen te, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi; <i>b)</i> possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>5, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.</p> <p>9. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 5 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>Art. 6. <i>(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>2. Il decreto di cui al comma 1</p>								

<p>ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3, delle risorse stanziato dalle singole regioni e dell'esito dei bandi regionali medesimi.</p>								
<p>Art. 7. <i>(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)</i> 1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e</p>								

<p>provinciali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.</p>								
<p>Art. 8. <i>(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in</p>								

<p>vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:</p> <p><i>a)</i> il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;</p> <p><i>b)</i> il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria,</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;</p> <p>c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;</p> <p>d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>a 2.500 metri quadri;</p> <p>e) la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;</p> <p>f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;</p> <p>g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;</p> <p>h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione e degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;</p> <p>i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;</p> <p><i>l)</i> la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;</p> <p><i>m)</i> il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.</p> <p>2. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Art. 9. <i>(Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « bando », al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.</p> <p>2. Il bando definisce:</p> <p>a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso</p>						<p>Art. 5. <i>(Bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana e Piano per la rigenerazione urbana comunale e intercomunale)</i></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data della pubblicazione del bando nazionale, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che hanno predisposto un Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana.</p> <p>2. A livello comunale o intercomunale,</p>		
---	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>da parte degli enti locali; <i>b)</i> i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;</p>						<p>la rigenerazione urbana è attuata tenendo conto dei seguenti principi: <i>a)</i> adozione di strumenti innovativi di analisi e programmazione e strutturale di « area vasta »; <i>b)</i> definizione di un ambito di centralità a livello sub-municipale, identificabile in « micro-città », che definisca il quadro esigenziale propedeutico a una pianificazione operativa di riqualificazione che armonizzi i principi di cui al presente comma; <i>c)</i> coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private, dei comitati di quartiere, dei portatori di</p>		
---	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.</p> <p>3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.</p>						<p>interesse e del terzo settore, al fine di definire le modalità di partecipazione, qualitative e quantitative, necessarie alla realizzazione e gestione del Piano di cui al comma 1.</p> <p>3. Il Piano per la rigenerazione urbana comunale e intercomunale è formulato sulla base della perimetrazione delle zone dell'OMI, al fine di georeferenziare:</p> <p>a) gli interventi pubblici e privati di rigenerazione urbana degli aspetti immateriali che coinvolgono per ogni loro natura gli aspetti sociali ed economici;</p> <p>b) gli interventi pubblici e privati di rigenerazione</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>urbana degli aspetti materiali che coinvolgono per ogni loro natura gli aspetti antropici e la loro gestione.</p> <p>4. Il bando di cui al comma 1 definisce:</p> <p><i>a)</i> i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;</p> <p><i>b)</i> i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;</p> <p>c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.</p> <p>5. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.</p> <p>6. La proposta di Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana è approvata con deliberazione del consiglio comunale.</p> <p>7. Il Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, limitatamente per gli aspetti materiali, applica, per l'attuazione degli interventi previsti di rigenerazione urbana, gli strumenti previsti per l'attività urbanistica dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalle disposizioni legislative e</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio.</p> <p>8. Qualora il Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, esso è approvato mediante accordo di programma ai sensi</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>9. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia. Per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>degli interventi di rigenerazione urbana, i sindaci e i presidenti delle città metropolitane, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>10. Per le finalità di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, limitatamente per gli aspetti materiali, sono ammessi:</p> <p>a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica, se inferiore alla classe C;</p> <p><i>b)</i> salvo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:</p> <p><i>1)</i> con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;</p> <p>2) con modifiche delle destinazioni d'uso;</p> <p>3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>limiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>11. Per le finalità di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, limitatamente per gli aspetti immateriali, sono ammessi:</p> <p><i>a)</i> interventi diretti all'infrastruttura zione sociale volti ad aumentare le opportunità per i soggetti più deboli, promuovendo gli interventi volti a favorire l'occupazione e una adeguata protezione sociale;</p> <p><i>b)</i> iniziative di coabitazione domiciliare (<i>cohousing</i>) per</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>disabili e soggetti deboli, studenti e famiglie, nonché lo sviluppo dei servizi domiciliari e della tutela locale di quartiere delle persone anziane attraverso servizi di monitoraggio e prevenzione.</p>		
<p>Art. 10. <i>(Piani comunali di rigenerazione urbana)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati.</p>	<p>Art. 5. <i>(Programmazione e comunale di rigenerazione urbana)</i> 1. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali,</p>		<p>Art. 5. <i>(Programmazione e comunale di rigenerazione urbana)</i> 1. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza del territorio, manutenzione e rigenerazione del patrimonio</p>					<p>Art. 5 <i>(Programmazione e comunale di rigenerazione urbana)</i> 1. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali,</p>

<p>Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì</p>	<p>manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>2. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana è adottata:</p> <p>a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di</p>		<p>edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>2. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana viene adottata:</p> <p>a) con approvazione di piani attuativi della programmazione e urbanistica generale, di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla</p>					<p>manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>2. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana è adottata:</p> <p>a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta</p>
---	--	--	---	--	--	--	--	--

<p>riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.</p> <p>2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento</p>	<p>approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;</p> <p>b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;</p> <p>c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale catastale dell'Agenzia</p>		<p>legislazione regionale;</p> <p>b) se in variante allo strumento urbanistico generale del comune, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 5;</p> <p>c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:</p> <p>a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del</p>					<p>comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;</p> <p>b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;</p> <p>c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale</p>
---	--	--	---	--	--	--	--	---

<p>intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione e del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi</p>	<p>delle entrate ed elenca: a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli <i>standard</i> energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire; b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, alle condizioni indicate; c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi, pubblici e privati, di valorizzazione</p>		<p>patrimonio edilizio pubblico e privato esistente; b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di servizi per disabili; c) gli interventi finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico; d) la stima dei relativi costi; e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da</p>					<p>cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca: a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli <i>standard</i> energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire; b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;</p>
---	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.</p> <p>3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo</p>	<p>degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;</p> <p>d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;</p> <p>e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;</p> <p>f) la stima dei costi degli interventi.</p> <p>4. La programmazione e comunale individua, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:</p> <p>a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione</p>		<p>candidare a investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana con gli strumenti di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>4. La programmazione e comunale individua, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:</p> <p>a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua, cosiddetta <i>smart grid</i>, ovverossia l'insieme di reti di informazioni e reti di</p>					<p>c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;</p> <p>d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;</p> <p>e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;</p> <p>f) la stima dei relativi costi.</p> <p>4. La programmazione e comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

<p>strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.</p> <p>4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione :</p> <p>a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto</p>	<p>e e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (<i>smart grid</i>);</p> <p>b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;</p> <p>c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.</p> <p>5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di</p>		<p>distribuzione dell'energia elettrica;</p> <p>b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità;</p> <p>c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.</p> <p>5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e urbanistica ai sensi della presente legge trovano applicazione gli interventi di</p>					<p>relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:</p> <p>a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (<i>smart grid</i>);</p> <p>b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;</p> <p>c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei</p>
---	---	--	---	--	--	--	--	---

<p>del Piano stesso; <i>b)</i> la relazione tecnico-illustrativa del Piano; <i>c)</i> la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario; <i>d)</i> uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.</p> <p>5. Le proposte di Piano prevedono altresì: <i>a)</i> per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di</p>	<p>rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.</p>		<p>rigenerazione già in atto, o già programmati, sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa statale o da quella regionale vigente. La programmazione e comunale può stabilire che tali interventi mantengano la loro efficacia fino al loro completamento.</p> <p>6. Le attività previste dalla presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>					<p>materiali di costruzione e demolizione.</p> <p>5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--

<p>assistenza e di protezione civile;</p> <p><i>b)</i> la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;</p> <p><i>c)</i> la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;</p> <p><i>d)</i> la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.</p> <p>6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;</p> <p>b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.</p> <p>7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale.</p> <p>Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.</p>								
	Art. 8.		Art. 8.	Art. 8.		Art. 8.		Art. 8

	<p><i>(Partecipazione delle comunità locali)</i></p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali <i>web</i> informativi e forme di dibattito pubblico.</p> <p>2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono</p>		<p><i>(Partecipazione delle comunità locali)</i></p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni, anche in forma associata, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali <i>web</i> informativi e forme di dibattito pubblico.</p> <p>2. Nei provvedimenti di adozione dei piani comunali di rigenerazione</p>	<p><i>(Partecipazione delle comunità locali)</i></p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni, singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali <i>web</i> informativi e forme di dibattito pubblico.</p> <p>2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono</p>		<p><i>(Partecipazione delle comunità locali)</i></p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni, anche in forma associata, disciplinano le modalità per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei Piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali <i>internet</i> informativi e forme di dibattito pubblico.</p> <p>2. Nei provvedimenti di adozione dei Piani per la</p>		<p><i>(Partecipazione delle comunità locali)</i></p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali <i>web</i> informativi e forme di dibattito pubblico.</p> <p>2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di</p>
--	---	--	--	---	--	--	--	---

	<p>essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.</p> <p>3. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approva le raccomandazioni per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.</p>		<p>urbana, di cui all'articolo 5, devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p>	<p>essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.</p>		<p>rigenerazione urbana comunali e intercomunali di cui all'articolo 5 devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista dal citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p>		<p>rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.</p>
	<p>Art. 9. <i>(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</i></p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle</p>							<p>Art. 9 <i>(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</i></p> <p>1. I proventi</p>

	<p>sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 3, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-</p>							<p>derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	testimoniale e a interventi di riuso.							di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.
<p>Art. 11. <i>(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)</i></p> <p>1. I Piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione</p>								

<p>delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.</p> <p>2. I Piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:</p> <p>a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>vista storico e architettonico; b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico; c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.</p> <p>3. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della legislazione regionale sulla</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>disciplina del turismo ».</p> <p>4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.</p> <p>6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente:</p> <p>« 754-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo,</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni ».</p>								
<p>Art. 12. <i>(Attuazione degli interventi)</i> 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni</p>		<p>Art. 4. <i>(Misure urgenti per interventi di rigenerazione urbana)</i> 1. Al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, anche in relazione all'attuazione del Piano</p>						

<p>legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.</p> <p>2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8</p>		<p>nazionale di ripresa e resilienza PNRR e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), fino al 31 dicembre 2029 i sindaci e i presidenti delle città metropolitane possono operare, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:</p> <p>a) articoli 17, commi 7, 8, 9 e 10, 18, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9, 62, 93 e 108, comma 2, del</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.</p> <p>3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:</p> <p>a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche</p>		<p>codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;</p> <p>b) articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.</p> <p>2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.</p> <p>3. Per le occupazioni di</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C; <i>b)</i> salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio: <i>1)</i> con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente</p>		<p>urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, i sindaci e i presidenti delle città metropolitane, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;</p> <p>2) con modifiche delle destinazioni d'uso;</p> <p>3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni</p>		<p>utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.</p> <p>4. I sindaci e i presidenti delle città metropolitane:</p> <p><i>a)</i> vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;</p> <p><i>b)</i> possono promuovere gli accordi di programma e conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;</p> <p><i>c)</i> possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;</p> <p><i>d)</i> promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		reperimento delle risorse.						
<p>Art. 13. <i>(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.</p> <p>2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi</p>								

<p>di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:</p> <p>a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;</p> <p>b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.</p> <p>3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

dicembre 2007, n. 244.								
Art. 14. <i>(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)</i>	Art. 12. <i>(Semplificazioni)</i>		Art. 11. <i>(Semplificazioni)</i>			Art. 9. <i>(Disposizioni di semplificazione per la rigenerazione urbana)</i>	Art. 5. <i>(Semplificazione normativa degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)</i>	Art. 12 <i>(Semplificazioni)</i>
1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati. 2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9,	1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia. 2. All'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della		1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.			1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia	1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della regione, delle province e dei comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e	1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia. 2. All'articolo 12,

<p>primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.</p> <p>3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.</p> <p>4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in</p>	<p>Repubblica n. 327 del 2001, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>« a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile ».</p> <p>3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi</p>						<p>non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti in materia, stabilite:</p> <p>a) dalle leggi statali e regionali;</p> <p>b) dai regolamenti;</p> <p>c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico;</p> <p>d) dalle norme tecniche;</p> <p>e) dalle prescrizioni e dagli indirizzi stabiliti dalla relativa pianificazione;</p> <p>f) da ogni altro provvedimento di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.</p> <p>2. Nell'osservanza del principio di</p>	<p>comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

<p>materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione</p>	<p>quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, e ricadano: a) nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di <i>standard</i> al servizio degli stessi va computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili</p>						<p>non duplicazione della normativa sovraordinata, le norme tecniche di attuazione e la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani territoriali e urbanistici coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 attraverso il rinvio alle prescrizioni delle stesse.</p>	<p>urbana sostenibile».</p> <p>3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di <i>standard</i> al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

<p>urbana sostenibile ».</p> <p>5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:</p> <p>« e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati ».</p> <p>6. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di</p>	<p>da cedere al comune;</p> <p>b) nelle altre zone omogenee di cui al citato decreto n. 1444 del 1968, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di <i>standard</i> dev e essere assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.</p> <p>4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in</p>							<p>quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;</p> <p>b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di <i>standard</i> è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.</p>
---	---	--	--	--	--	--	--	---

<p>parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito urbano oggetto di rigenerazione urbana.</p>	<p>base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatori o del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di tecnico iscritto all'albo degli agenti immobiliari.</p> <p>5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate</p>							<p>4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatori o del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.</p>
---	---	--	--	--	--	--	--	---

	dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.							5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.
Art. 15. <i>(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)</i>								
1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità								

nazionale anticorruzione.								
Art. 16. <i>(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.	Art. 6. <i>(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)</i> 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione e comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente		Art. 6. <i>(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)</i> 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione e comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse di cui alla presente legge, su indicazione dall'amministrazione interessata, viene affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità			Art. 7. <i>(Qualità degli interventi pubblici e privati)</i> 1. Ai fini di cui alla presente legge, limitatamente alla parte materiale, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale e intercomunali di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 41 a 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31		Art. 6 <i>(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)</i> 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione e comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente

<p>50, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.</p> <p>2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:</p> <p>a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione;</p> <p>b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed</p>	<p>e, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:</p> <p>a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-</p>		<p>tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto sulla base delle Linee guida adottate in attuazione dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:</p> <p>a) di natura ingegneristica, architettonica,</p>			<p>marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.</p> <p>2. I concorsi di cui al comma 1 devono prevedere l'acquisizione di un'idea progettuale sottoposta alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso, nominati dalla stazione appaltante. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione.</p> <p>3. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale e intercomunale di rigenerazione</p>		<p>e, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:</p> <p>a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-</p>
--	---	--	--	--	--	---	--	---

<p>economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.</p> <p>3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo</p>	<p>paesaggistica e ambientale;</p> <p>b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;</p> <p>c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;</p> <p>d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico-finanziario dell'intervento.</p> <p>3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione e comunale di rigenerazione urbana, possono avvalersi, a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità di</p>		<p>urbanistico-paesaggistica e ambientale;</p> <p>b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;</p> <p>c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;</p> <p>d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.</p> <p>3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione e comunale di rigenerazione urbana e i progetti di cui al comma 4, possono avvalersi, a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del</p>			<p>urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.</p> <p>4. I fondi di cui al comma 3 sono utilizzabili per la predisposizione di progetti preliminari e per la loro esecuzione, per le finalità e gli</p>		<p>paesaggistica e ambientale;</p> <p>b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;</p> <p>c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;</p> <p>d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.</p> <p>3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione e comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di</p>
--	---	--	---	--	--	---	--	---

<p>reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso</p> <p>4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo</p>	<p>cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</p> <p>4. Gli interventi attuativi della programmazione e comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:</p> <p>a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e, in ogni caso, miglioramento dello <i>standard</i> di efficienza energetica degli stessi in conformità alle</p>		<p>Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</p> <p>4. Gli interventi attuativi della programmazione e comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del fondo per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:</p> <p>a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e, comunque, miglioramento dello <i>standard</i> di efficienza energetica degli stessi in conformità con</p>			<p>obbiettivi previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato.</p>		<p>quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.</p> <p>4. Gli interventi attuativi della programmazione e comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:</p> <p>a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e, in ogni caso, miglioramento</p>
---	---	--	---	--	--	--	--	--

<p>sviluppo urbano sostenibile. 5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-</p>	<p>direttive europee; b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche; c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici; d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali; e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul</p>		<p>le normative vigenti; b) raggiungimento della classe di consolidamento antisismica conforme alla zona ove ricade l'intervento, per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche di riferimento; c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici; d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali; e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato, anche attraverso la rinaturalizzazione e e riforestazione del suolo ai fini</p>					<p>dello <i>standard</i> di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee; b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche; c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici; d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali; e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del</p>
---	--	--	---	--	--	--	--	---

<p>urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.</p>	<p>contesto di riferimento; <i>f)</i> promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica; <i>g)</i> uso sociale dei luoghi; <i>h)</i> recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo; <i>i)</i> abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio; <i>l)</i> consumo di suolo pari o inferiore a quello originario, comprese le opere</p>		<p>della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento; <i>f)</i> promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica; <i>g)</i> uso sociale dei luoghi; <i>h)</i> recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo; <i>i)</i> abbattimento delle barriere architettoniche delle parti</p>					<p>rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento; <i>f)</i> promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica; <i>g)</i> uso sociale dei luoghi; <i>h)</i> recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo; <i>i)</i> abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione e comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta della localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor</p>		<p>comuni dell'edificio; l) per i comuni con meno di 50.000 abitanti, la riqualificazione, il riutilizzo e il recupero del patrimonio edilizio pubblico ricadente in aree degradate o dismesse all'interno di un'area omogenea dei centri storici di almeno tre ettari di superficie complessiva. 5. Al fine di raggiungere elevati obiettivi di sicurezza antincendio degli edifici a uso civile, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici di civile abitazione devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella Guida tecnica su</p>					<p>l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione e comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

	qualità di servizi resi.		requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il Ministero dell'interno, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.					di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.
Art. 17. <i>(Incentivi fiscali)</i> 1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla	Art. 11. <i>(Incentivi economici e fiscali)</i> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla	Art. 1. <i>(Semplificazioni e incentivi in materia di interventi di rigenerazione urbana)</i> 1. Ai fini della presente legge per	Art. 10. <i>(Incentivi economici e fiscali)</i> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi	Art. 18. <i>(Misure di incentivazione)</i> 1. Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti	Art. 4. <i>(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana e misure di incentivazione)</i> 1. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo	Art. 10. <i>(Misure per incentivare la rigenerazione urbana)</i> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro		Art. 11 <i>(Incentivi economici e fiscali)</i> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di

<p>conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana: <i>a)</i> all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; <i>b)</i> alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico. 3. In relazione agli interventi di</p>	<p>data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative: <i>a)</i> agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; <i>b)</i> al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del medesimo testo unico. 2. L'aggiornamento o delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che</p>	<p>rigenerazione urbana s'intende un processo multidimensionale e integrato di intervento progettuale di natura urbanistica ed edilizia, correlato alla necessità di contenimento del consumo del suolo e di contrasto ai fenomeni legati al cambiamento climatico e riguardante il complesso di norme, metodi e pratiche riferibili a un'area, a un manufatto o a un ambiente urbani al fine di modificarne la tipologia originaria, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità e la sostenibilità della città. Gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili a</p>	<p>dall'entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative: <i>a)</i> agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; <i>b)</i> al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del medesimo decreto. 2. L'aggiornamento o delle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuato secondo il criterio del maggior favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli</p>	<p>statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio « chi inquina paga », nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle</p>	<p>1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie.</p>	<p>quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative: <i>a)</i> agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; <i>b)</i> al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. L'aggiornamento o delle tabelle di cui al comma 1 è effettuato secondo il</p>	<p>Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative: <i>a)</i> agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; <i>b)</i> al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. L'aggiornamento o delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il</p>
--	---	--	---	--	--	--	---

<p>rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.</p> <p>4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.</p> <p>5. La detrazione per gli interventi di</p>	<p>determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione realizzati in programma comunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, le tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, sono determinate,</p>	<p>trasformazioni urbanistiche, edilizie, energetiche e antisismiche del patrimonio immobiliare, ma anche sociali, culturali e ambientali di settori urbani e di aree e complessi edilizi, nei seguenti ambiti di intervento:</p> <p>a) aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità. Esse sono da rigenerare con nuove funzioni</p>	<p>che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo per gli interventi di rigenerazione realizzati in attuazione del Programma comunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi</p>	<p>aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché coperte dai cosiddetti « boschi di neoformazione », di cui al articolo 6, comma 2, della presente legge. Con riferimento ai terreni incolti o abbandonati, la concessione dei finanziamenti è valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.</p> <p>2. La priorità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.</p> <p>3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito <i>internet</i> istit</p>	<p>critero del maggior favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione realizzati in attuazione del Piano comunale e intercomunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine, o non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata</p>		<p>critero del maggior favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione e comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e</p>
--	---	---	---	--	--	--	--	---

<p>ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno</p>	<p>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel programma comunale di rigenerazione urbana: a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 4. Ai trasferimenti di</p>	<p>soprattutto orientate a implementare il benessere e la salute dei cittadini o a stimolarne la creatività attraverso azioni di natura materiale e immateriale riguardanti il recupero edilizio e urbanistico, la riqualificazione e il ripristino delle aree inquinate e degradate, la promozione della coesione sociale e ogni altro intervento necessario per contrastare i fenomeni di degrado ambientale, economico, sociale e culturale della città e del territorio e favorire lo sviluppo senza ulteriore consumo di suolo, con particolare riferimento alle</p>	<p>ammissibili per l'edilizia agevolata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale: a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;</p>	<p>recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. 3. Per le finalità di cui alla presente legge nonché al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono e l'attività di selvicoltura, le regioni e le province autonome di Trento e di</p>	<p>comunale dei comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione del censimento costituisce presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo. 4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.</p>	<p>in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. 3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano per la rigenerazione urbana comunale e intercomunale, il non assoggettamento totale o parziale:</p>		<p>dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. 3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione e comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti: a) all'imposta municipale propria (IMU) di</p>
--	---	---	---	--	--	---	--	--

<p>effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese</p>	<p>immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.</p> <p>5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-</p>	<p>reti della mobilità sostenibile;</p> <p>b) aree libere aperte o occupate da strade veicolari, da adibire a parchi urbani e zone pedonali, o campi da gioco di strada, a corridoi di verde attrezzati con specie arboree idonee a fornire supporto al territorio nel contesto dei dissesti idrogeologici e della necessità di raffrescamento passivo del suolo, a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione e dei suoli consumati in modo</p>	<p>b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p> <p>4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e</p>	<p>5. Sulla base di tale censimento sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e nell'attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.</p> <p>6. L'approvazione e del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta, comunque denominati, delle autorità</p>	<p>a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;</p> <p>b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.</p> <p>5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le</p>
--	--	---	---	--	---	---	---

<p>sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con</p>	<p>legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi. 7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale,</p>	<p>reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. La rigenerazione delle aree libere aperte va inoltre intesa come massimizzazione e del verde esistente, valorizzando e interconnettendo i piccoli spazi verdi, effettuando in via prioritaria e a breve termine gli interventi che tengono conto delle attività e dei fruitori delle specifiche aree; c) acque calme di fiumi, laghi, bacini artificiali e marine, al fine di</p>		<p>della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa successivamente e alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano</p>	<p>preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono avere inizio decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi. 7. Ai fini dell'attuazione degli strumenti di pianificazione per l'attuazione di processi di rigenerazione urbana i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione e di immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con</p>			<p>deduzioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi. 7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta</p>
--	--	---	--	---	---	--	--	--

<p>provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.</p> <p>8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a</p>	<p>cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p> <p>8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le</p>	<p>decongestionare l'inurbamento e non occupare terra, favorendo altresì insediamenti ad alto valore di ecosostenibilità;</p> <p>d) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione nelle stesse aree di opere pubbliche di architettura contemporanea e di infrastrutture sociali accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro</p>		<p>la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.</p> <p>5. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi</p>	<p>riferimento al valore degli immobili medesimi considerando l'effettivo stato in cui si trovano.</p> <p>8. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione e del piano di rigenerazione i proprietari interessati possono dichiarare la propria disponibilità a concorrere in proprio all'attuazione del piano.</p> <p>9. I comuni che si associano ai fini del presente articolo sottoscrivono un atto d'intesa, approvato dai rispettivi consigli comunali. L'atto d'intesa contiene l'indicazione del comune capofila e definisce, per ciascuno dei comuni, le</p>			<p>lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---

<p>destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. 9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono</p>	<p>aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	<p>totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione; e) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico trasferiti agli enti territoriali in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, solo nei casi in cui siano oggetto di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, quando questi ultimi abbiano il carattere di innovazione rispetto alle destinazioni d'uso precedenti; f) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio militare che non</p>		<p>indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare ai sensi del primo periodo, i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.</p>	<p>modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione. Tutti i comuni che sottoscrivono l'intesa approvano con deliberazione consiliare il piano e provvedono alla pubblicazione dello stesso. 10. Al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana, le regioni e le province autonome prevedono misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura non inferiore al 50 per cento di quelli ordinariamente dovuti e degli oneri commisurati al costo di</p>			<p>8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga</p>
--	---	---	--	---	--	--	--	--

<p>consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al</p>		<p>sono più di interesse; g) tutti i casi di trasformazione di paesaggi urbani costruiti attraverso il metodo di « costruire sul costruito » con un processo di demolizione parziale o totale dei volumi esistenti e la loro ricostruzione, alla ricerca della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo reinterpretando le strutture esistenti anche modificandone la destinazione d'uso sulla base delle esigenze dei destinatari. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,</p>			<p>costruzione in misura non inferiore al 25 per cento di quelli ordinariamente dovuti, nonché ulteriori abbattimenti in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o servizi pubblici. Le minori entrate sono coperte anche mediante il concorso di finanziamenti regionali, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 5 e 10, nonché prevedendo incrementi del contributo del permesso di costruire per interventi che comportino nuovo consumo di suolo.</p>			<p>ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	---

<p>10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi</p>		<p>le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del presente articolo. 3. I comuni o le loro forme associative approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili,</p>			<p>11. I comuni che eseguono tempestivamente e il censimento di cui al presente articolo hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche e per altri interventi, comunque denominati, di competenza del comune medesimo e afferenti a opere e servizi di interesse comunale.</p>			
---	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>		<p>specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'approvazione e del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.</p> <p>4. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.</p> <p>5. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.</p> <p>6. Gli interventi di cui al comma 5 sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati « acque calme » sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa.</p> <p>7. Fatto salvo il potere delle regioni di</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.</p> <p>8. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:</p> <p>a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione e delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali.</p> <p>L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;</p> <p><i>b)</i> diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>eventuale delocalizzazione in aree diverse; c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico; d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-<i>quater</i> del decreto del Presidente della Repubblica 6</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;</p> <p>e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;</p> <p>f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;</p> <p>g) commisurazione dei contributi dovuti</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>per <i>standard</i> urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie; h) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 febbraio 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.</p> <p>9. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>28-<i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.</p> <p>10. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.</p> <p>11. In deroga all'articolo 14-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si svolge la conferenza di servizi semplificata con</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>le seguenti modalità: a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;</p> <p><i>b)</i> qualora l'amministrazione e precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>singole amministrazioni , una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;</p> <p>c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.</p> <p>12. Gli interventi di</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.</p> <p>13. Nell'ambito dei progetti di rigenerazione urbana sono promossi gli interventi che, elevando la qualità urbana dal punto di vista spaziale mediante la dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, garantiscano livelli equi e sostenibili delle prestazioni concernenti i</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>diritti sociali e civili e amplino il concetto di sostenibilità ambientale mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali. Gli interventi sono riferibili ai seguenti ambiti:</p> <p><i>a)</i> interventi progettuali realizzati avvalendosi del processo tecnologico di stampa 3D, individuata come una soluzione in linea con i requisiti di sostenibilità, utilizzo di materiali ecosostenibili a basso impatto ambientale e digitalizzazione dei processi progettuali;</p> <p><i>b)</i> interventi progettuali di matrice ricettiva</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		realizzati avvalendosi di soluzioni tecnologiche alternative, energeticament e sostenibili, in linea con le normative ambientali e di tutela della salute pubblica e realizzate a partire da materiali riciclati. A tal fine è promossa nei territori la realizzazione di moduli galleggianti da inserire nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, in presenza di aree abbandonate o strutture pubbliche dismesse o degradate in cui, in tempi antecedenti, si insediavano attività o stabilimenti di natura produttiva ma anche di aree						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		naturali in stato di incuria e ammaloramento , per la rigenerazione dei litorali, delle darsene e di tutti quegli ambiti territoriali delle aree marittime, lacustri o fluviali che versano in stato di degrado.						
<p>Art. 18. <i>(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinament o degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-<i>bis</i>. Il consiglio subentrante, a</p>								

<p>seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato ».</p>								
<p>Art. 19. <i>(Disposizioni finali)</i> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la</p>				<p>Art. 24. <i>(Disposizioni finali e entrata in vigore)</i> 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle</p>	<p>Art. 5. <i>(Disposizioni finali)</i> 1. Sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle</p>		<p>Art. 7. <i>(Entrata in vigore)</i> 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a</p>	

<p>propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.</p>				<p>regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente e con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, fatte salve le competenze in materia di governo del territorio e ferma restando la finalità del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>	<p>regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.</p>		<p>quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>	
<p>Art. 20. (Copertura finanziaria)</p>	<p>Art. 14. (Copertura finanziaria)</p>	<p>Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)</p>	<p>Art. 12. (Copertura finanziaria)</p>			<p>Art. 11. (Copertura finanziaria)</p>		<p>Art. 14 (Copertura finanziaria)</p>

<p>1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa</p>	<p>1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p>1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>1. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:</p> <p>a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno</p>			<p>1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 4, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>		<p>1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
---	--	--	--	--	--	---	--	---

<p>pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.</p>			<p>degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; <i>c)</i> quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; <i>d)</i> quanto a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>maggio 2011, n. 88.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.</p>					
	<p>Art. 7. <i>(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuative dei principi contenuti nella presente legge e operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana, ovvero concorrono, con immediata efficacia, con le</p>		<p>Art. 7. <i>(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:</p> <p>a) interventi diretti su singoli immobili;</p> <p>b) interventi circa gli ambiti</p>			<p>Art. 6. <i>(Interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà)</i></p> <p>1. Per corrispondere alle aspettative di qualità urbana dei cittadini, la pubblica amministrazione è tenuta a collaborare con gli operatori economici applicando il principio della sussidiarietà orizzontale, mediante il quale vengono definiti con i cittadini attivi</p>	<p>Art. 4. <i>(Incrementi volumetrici per la rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Al fine di promuovere gli interventi di rigenerazione urbana possono essere previsti dai piani urbanistici comunali incrementi fino al 20 per cento delle volumetrie dell'edificio esistente o maggiori limiti e adottati con apposito provvedimento delle regioni e delle province autonome di</p>	<p>Art. 7 <i>(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)</i></p> <p>1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e</p>

	<p>vigenti disposizioni regionali, ai fini dell'immediata realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione urbana, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione e comunale in materia.</p> <p>2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di</p>		<p>urbani su proposta del proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale.</p> <p>2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, purché perseguano almeno una delle seguenti finalità:</p> <p>a) garantire lo <i>standard</i> di edificio a energia quasi zero di cui all'articolo 4-<i>bis</i> del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;</p> <p>b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;</p> <p>c) migliorare le prestazioni di</p>			<p>gli interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni.</p> <p>2. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali di cui all'articolo 5, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.</p> <p>3. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi, l'impiego delle risorse pubbliche nel Piano comunale e intercomunale di rigenerazione</p>	<p>Trento e di Bolzano.</p> <p>2. Ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale possono essere previsti interventi di sostituzione edilizia e di densificazione con incrementi volumetrici fino al 30 per cento delle volumetrie degli edifici esistenti.</p>	<p>concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione e comunale in materia.</p> <p>2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi</p>
--	---	--	---	--	--	---	---	---

	<p>idoneo titolo abilitativo: <i>a)</i> interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera <i>d)</i>, e 10, comma 1, lettera <i>c)</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; <i>b)</i> cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli</p>		<p>isolamento acustico degli immobili; <i>d)</i> realizzazione di aree verdi; <i>e)</i> realizzazione di spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune; <i>f)</i> realizzazione di impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza; <i>g)</i> demolizione delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio. 3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti, nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di</p>			<p>urbana, con particolare riferimento alla qualità urbana e ambientale, deve operare in sinergia con le risorse del settore privato. 4. Nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge gli enti locali, nella definizione del Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, sono tenuti alla concertazione di un Patto territoriale, finalizzato al soddisfacimento sia degli aspetti materiali che di quelli immateriali di cui all'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni procedurali che impongono all'ente locale di: <i>a)</i> individuare, in coerenza con gli strumenti</p>		<p>e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo: <i>a)</i> gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera <i>d)</i>, e 10, comma 1, lettera <i>c)</i>, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>strumenti stessi. I cambi d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre e incondizionatamente;</p> <p>c) interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;</p> <p>d) interventi di rigenerazione degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).</p> <p>3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche</p>		<p>sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano, inoltre, degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).</p> <p>4. All'interno dei centri storici e degli agglomerati</p>			<p>vigenti, l'ambito territoriale dove attuare la rigenerazione urbana analizzando lo specifico contesto urbano di riferimento e valorizzando le finalità e gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1;</p> <p>b) indicare l'obiettivo finale atteso, evidenziando per gli specifici ambiti di intervento le componenti di miglioramento attese e le relative tempistiche;</p> <p>c) provvedere alla formazione del sistema dei soggetti territoriali coinvolti attivamente nella redazione del Piano di rigenerazione urbana;</p> <p>d) definire l'itinerario concertativo</p>		<p>funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;</p> <p>b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettere a) e c), comportanti la demolizione e la ricostruzione anche parziale dei fabbricati, ovvero la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente,</p>		<p>urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione e comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente e approvati. La programmazione e comunale di rigenerazione dei centri storici, come definiti dalla presente legge, è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e, per i relativi interventi attuativi di</p>			<p>intrapreso con i soggetti attivi preliminarmente al Patto territoriale;</p> <p>e) istituire un tavolo di concertazione con i soggetti attivi definendo gli impegni da assumere collettivamente e individualmente ;</p> <p>f) prevedere, all'esito del tavolo di concertazione di cui alla lettera e), la sottoscrizione di un protocollo d'intesa delle proposte condivise, e la successiva predisposizione di un piano di fattibilità tecnico-economica delle stesse nel rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, comma 3;</p>		<p>giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;</p> <p>c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;</p> <p>d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).</p> <p>3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>soggetta a demolizione.</p> <p>5. Gli interventi diretti di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) migliorare lo <i>standard</i> di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con le procedure di perequazione energetica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al all'articolo 3, comma 3, lettera b), limiti previsti dalla normativa vigente;</p> <p>b) favorire gli interventi di consolidamento</p>		<p>rigenerazione, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al comune, che ne valuta la coerenza con la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Sono a carico dei promotori privati:</p> <p>a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di</p>			<p>g) dedicare particolare attenzione alle problematiche relative alle diversità sociali e culturali intergenerazionali e di integrazione tra soggetti che differiscono per genere, cultura e religione;</p> <p>h) perfezionare la sottoscrizione del Patto territoriale e il suo continuo aggiornamento;</p> <p>i) redigere il Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana e il Piano comunale di rigenerazione urbana dei centri storici nel rispetto del principio costi-benefici e delle normative vigenti;</p> <p>5. Relativamente alla parte materiale, nel rispetto dei principi e delle</p>		<p>del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.</p> <p>5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) migliorare</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	---

	<p>antisismico degli edifici; c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.</p> <p>6. Nei casi di interventi diretti di rigenerazione comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli</p>		<p>interesse pubblico; b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi; d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative, così come definite dalla presente legge.</p> <p>6. Il piano economico-finanziario che garantisce le suddette obbligazioni è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e</p>			<p>finalità della presente legge, sono sempre consentiti i seguenti interventi di rigenerazione urbana realizzati da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo: a) interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), e dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;</p>		<p>lo <i>standard</i> di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente; b) favorire e gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici; c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

	<p>incentivi volumetrici di cui all'articolo 3, comma 3, eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale.</p> <p>7. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,</p>		<p>garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione e del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.</p> <p>7. Nelle more della definizione della programmazione e comunale ai sensi dell'articolo 5, i progetti di rigenerazione presentati da promotori privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento. Gli interventi approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente</p>			<p>b) cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre;</p> <p>c) interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti;</p>		<p>6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<p>dalla citata legge n. 1249 del 1939, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione e comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare in base alla vigente legislazione regionale. La programmazione e comunale di rigenerazione dei centri storici, come definiti dalla presente legge, è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, beni culturali e paesaggio e, per i relativi interventi</p>		<p>articolo, sono esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera <i>d-ter</i>), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380.</p>			<p><i>d</i>) interventi di rigenerazione degli ambiti urbani quali aree e isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi. 6. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività</p>		<p>deroga alle densità fondiaria e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione e comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La</p>
--	---	--	---	--	--	---	--	---

	<p>attuativi di rigenerazione, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei menzionati centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>8. Gli interventi privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:</p>					<p>(SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>7. Gli interventi di rigenerazione urbana comportanti la demolizione e la ricostruzione anche parziale dei fabbricati, ovvero la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, beneficiano di un incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, soggetta a demolizione.</p> <p>8. Gli interventi diretti di rigenerazione urbana devono perseguire le seguenti finalità:</p> <p>a) migliorare lo <i>standard</i> di efficienza</p>		<p>programmazione e comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto</p>
--	---	--	--	--	--	---	--	--

	<p>a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli <i>standard</i> urbanistici derivanti dall'intervento nonché quelli per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;</p> <p>b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;</p> <p>c) le garanzie finanziarie per</p>					<p>energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia,</p> <p>b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;</p> <p>c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;</p> <p>d) favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.</p> <p>9. Nei casi di interventi diretti di rigenerazione comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di</p>		<p>legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:</p> <p>a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli <i>standard</i> urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;</p> <p>b) i costi relativi agli oneri</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

	<p>le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico; <i>d)</i> i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.</p> <p>9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni legislative e</p>					<p>pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.</p> <p>10. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal catasto</p>		<p>per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;</p> <p><i>c)</i> le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;</p> <p><i>d)</i> i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.</p> <p>9. Gli interventi di</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

	<p>regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.</p>					<p>fabbricati di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito del Piano per la rigenerazione urbana comunale e intercomunale e, nelle more della sua adozione, dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare in base alla legislazione regionale. Il Piano comunale di rigenerazione urbana dei centri storici è adottato previa intesa con la Soprintendenza archeologia, beni culturali e</p>		<p>rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione e comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-<i>bis</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>paesaggio e, per i relativi interventi attuativi di rigenerazione, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei menzionati centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>11. Gli interventi privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 5, lettera <i>d</i>), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>altresì a loro totale carico: <i>a)</i> i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli <i>standard</i> urbanistici derivanti dall'intervento nonché quelli per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire; <i>b)</i> i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili nonché quelli necessari per le opere di mitigazione</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>delle attività dei cantieri; c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico; d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.</p>		
	<p>Art. 13. <i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)</i> 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono apportate</p>			<p>Art. 22. <i>(Modifiche e disposizioni abrogative)</i> 1. All'articolo 5, comma 1, lettera v-<i>quater</i>), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « aria e organismi viventi » sono aggiunte le</p>			<p>Art. 6. <i>(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in tema di ripristino della legalità)</i> 1. All'articolo 9-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto</p>	<p>Art. 13 <i>(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)</i> 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica</p>

	<p>le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2-<i>bis</i>, comma 1-<i>ter</i>, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati , fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela »;</p>			<p>seguenti parole: « e costituisce un ecosistema e una risorsa ambientale non rinnovabile ». 2. Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in materia di Semestre europeo e prime disposizioni urgenti per l'economia.</p>			<p>del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile del procedimento provvede personalmente al rispetto del principio di cui al presente comma e nessun addebito può essere mosso al privato in caso di smarrimento della documentazione da parte delle amministrazioni »; b) al comma 1-<i>bis</i>, dopo le parole: « riprese fotografiche » sono inserite le seguenti: « o le immagini satellitari ». 2. All'articolo 23, comma 1, del testo unico</p>	<p>6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2-<i>bis</i>, comma 1-<i>ter</i>, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati , fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti</p>
--	--	--	--	---	--	--	---	---

	<p>b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: « gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dal successivo articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria »;</p>						<p>delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera b), le parole: « in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate » sono sostituite dalle seguenti: « in difetto, è sempre possibile la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera</p>	<p>preposti per legge alla tutela»; b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<p>c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: « e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della</p>						<p>e di quelli di cui alla lettera c), già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tramite richiesta di permesso di costruire. In tali casi non si applica l'articolo 41-<i>quinquies</i> della legge 17 agosto 1942, n. 1150, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti della metà ed è consentito l'accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse ».</p> <p>3. All'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n.</p>	<p>c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: « e, inoltre, gli interventi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--

	<p>sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana »;</p> <p>d) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato;</p> <p>e) all'articolo 23-ter, comma 3, le parole da: « Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento</p>						<p>380, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a), dopo le parole: « mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione » è inserita la seguente: « consistente »;</p> <p>b) alla lettera d), dopo la parola: « mutamento » è inserita la seguente: « consistente ».</p> <p>4. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis.1. In caso di</p>	<p>sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;</p> <p>d) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato;</p> <p>e) all'articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

	<p>della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito ».</p>						<p>interventi volontari di demolizione e ricostruzione le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire possono essere rimosse dal responsabile dell'abuso o suo avente causa, al fine del ripristino dello stato legittimo dell'immobile, previo pagamento della sanzione pecuniaria da 516 euro a 5.164 euro ».</p> <p>5. All'articolo 34-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, le parole: « del 2 per cento delle misure previste nel titolo</p>	<p>sempre consentito».</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------

							<p>abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « stabilito dall'articolo 1- sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 ».</p> <p>6. All'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, le parole: « risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » sono sostituite</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>dalle seguenti: « non risulti in totale contrasto con la disciplina urbanistica conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e risulti conforme a quella vigente al momento della presentazione della domanda ».</p> <p>7. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 4, le parole: « sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia » sono abrogate e le parole: « non superiore a</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>5.164 euro e non inferiore a 516 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 10.329 euro e non inferiore a 5.164 euro ».</p> <p>8. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'annullamento del permesso di costruire si applicano la disciplina e i termini previsti dall'articolo 21-<i>nonies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;</p> <p>b) dopo il comma 2-<i>bis</i> è</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>1. In caso di un ritardo da parte dei comuni nella pubblicazione dei dati e dei censimenti di cui alla presente legge, superiore a quindici giorni, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.</p> <p>2. Qualora il comune non fornisca i dati alla regione nei tempi imposti dalla presente legge e non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini e nel caso in cui il</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>comune non rispetti le percentuali di riduzione dei consumi di suolo definite dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ovvero in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, abbia un saldo del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici negativo o non lo abbia pubblicato, decadrà di diritto dalla possibilità di avvalersi degli incentivi e finanziamenti regionali, nazionali e sovranazionali previsti per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo e dell'impermeabil</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>izzazione di suolo e non potrà procedere a interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo e impermeabilizzazione di suolo, neppure con compensazione; sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo in compensazione.</p> <p>3. Nei casi di accertata e ripetuta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, lettera <i>b</i>), si applica l'articolo 141, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				legislativo 18 agosto 2000, n. 267.				
				<p>Art. 20. <i>(Obblighi di trasparenza)</i></p> <p>1. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>				

				<p>Art. 21. <i>(Premio della Città ecologicamente sostenibile)</i></p> <p>1. È istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il premio della Città ecologicamente sostenibile.</p> <p>2. Il premio può essere assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della propria politica urbanistica e ambientale, abbiano attuato una gestione o una pianificazione urbanistica ecologicamente sostenibile o preso provvedimenti volti alla salvaguardia degli ecosistemi con efficacia</p>				

				<p>durevole, che abbiano raggiunto un bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici positivo e che possano in tal modo servire da modello per gli altri enti territoriali. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato ai privati e associazioni di privati che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione ecologicamente sostenibile del territorio.</p> <p>3. Le candidature per l'assegnazione del premio della Città ecologicamente sostenibile del</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui al comma 6. Possono essere candidati enti locali e regionali, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il territorio in questione.</p> <p>4. Su proposta dei Comitati di esperti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del premio, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>5. L'assegnazione del premio stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i territori vengano salvaguardati, gestiti e pianificati in modo ecologicamente sostenibile.</p> <p>6. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Comitato di esperti dallo stesso incaricato di vigilare sul rispetto e sull'attuazione della presente legge; il Comitato di esperti propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio della Città</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				ecologicamente sostenibile.				
				<p>Art. 23. <i>(Norme transitorie)</i></p> <p>1. Nelle more del recepimento delle disposizioni legislative e regolamentari regionali in adempimento alle previsioni di questa legge, l'<i>iter</i> per le modifiche alla pianificazione urbanistica di livello comunale che preveda consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo è sospeso, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.</p> <p>2. Nelle more del rispetto del termine fissato per l'adeguamento della pianificazione territoriale e paesaggistica, nel rispetto</p>				

				<p>delle finalità e delle disposizioni di cui alla presente legge, l'<i>iter</i> approvativo o degli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo è sospeso; quello relativo a interventi di rigenerazione urbana senza consumo di nuovo suolo è subordinato all'applicazione e alla verifica delle disposizioni della presente legge.</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>e delle amministrazioni aggiudicatrici già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge o rispetto ai quali vi sia comunque stata una manifestazione di volontà rispetto alla loro attuazione, a esclusione di quelli programmati in aree boschive comprese quelle di spontanea rinaturalizzazione , in zone soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero in zone, ancorché non mappate, che negli ultimi dieci anni sono state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono, inoltre, fatti salvi i</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				procedimenti in corso o approvati precedentement e alla data di entrata in vigore della presente legge relativi a titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi a oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.				